



COMUNE DI CANEVA

PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale
Variante n. 27

Elab. **7**

Relazione paesaggistica

per la verifica di compatibilità paesaggistica

(D.P.C.M. 12 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 146 comma 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui D.Lgs. 42/2004)

ordine
degli
architetti
di
architettura
paesaggistica
e
urbanistica
della
provincia
di
pordenone

segno giuseppe
albo sezione A
numero 708
pianificatore territoriale



Adottato con D.C.C. n. _____ del _____

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____

Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone



COMUNE DI CANEVA

Sindaco
Andrea Attilio Gava

Assessore
Tiziano Feltrin

Area Pianificazione
Territoriale e Ambiente
respons. **Lucia Toscana**
Architetto

VALUTAZIONE
progett. **Giuseppe Segno**
Pianificatore territoriale

collab. **Omar Bignucolo**
Urbanista

rev. 3 06.08.2019

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	7
2. STATO ATTUALE DEI BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI ED ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO PRESENTI.....	9
Inquadramento territoriale	9
Aspetti meteo-climatici	11
Aspetti geomorfologici e suolo	14
Biodiversità	21
Agricoltura	22
Industria	23
Siti Rete Natura 2000	24
Foresta del Cansiglio – IT3310006 – ZSC.....	24
Foresta del Cansiglio – IT3230077 – SIC-ZPS	26
Fiume Meschio – IT3240032 – SIC.....	28
3. PAESAGGIO.....	30
Il paesaggio secondo il PPR	31
Ambiti paesaggistici	32
Morfortipi.....	35
Beni paesaggistici – Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	38
Gli immobili e le aree di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141.....	39
Le aree indicate all’articolo 142	40

Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.....	42
Le Reti del Piano Paesaggistico.....	48
La Rete ecologica.....	48
La rete dei beni culturali	49
Aree compromesse e degradate.....	58
4. LA VARIANTE 27 AL PRGC	60
5. ANALISI DEGLI IMPATTI.....	62
6. CONCLUSIONI	101

1. INTRODUZIONE

Il paesaggio è un fattore importante della qualità della vita delle popolazioni, svolgendo importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale. Il paesaggio, infatti, “coopera all’elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell’Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani”. Il paesaggio rappresenta quindi “un elemento chiave del benessere individuale e sociale ... e la sua salvaguardia, la sua gestione e la pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo”. Il paesaggio designa una porzione del territorio “così come percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Convenzione Europea del Paesaggio – Firenze, 20 ottobre 2000).

Dalle definizioni sopra riportate tratte dalla Convenzione Europea del Paesaggio, aperta alla firma dei Paesi Membri del Consiglio d’Europa il 20 ottobre 2000 a Firenze, è dunque evidente che la definizione di paesaggio tiene conto sia della consapevolezza di una inevitabile antropizzazione del paesaggio, sia della evoluzione del modo in cui gli abitanti avvertono i progressivi mutamenti del luogo che li circonda, ne prendono coscienza e finiscono con l’apprezzare il paesaggio, non solo come insieme di beni in sé considerato, ma anche in modo più astratto, quale valore oggettivamente meritevole di tutela.

La presente Relazione Paesaggistica è redatta in conformità al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica della Variante in oggetto.

Come indicato all’Allegato del D.P.C.M., punto 2 “Criteri per la redazione della relazione paesaggistica” la relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà tener conto dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell’esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell’intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento.

Si evidenzia che la presente Variante ha per oggetto modifiche alla zonizzazione del PRG vigente e pertanto la scala di dettaglio scelta per valutare la compatibilità paesaggistica della suddetta Variante è stata adeguata alla scala di progettazione.

IL DPCM ha stabilito inoltre che le Regioni hanno facoltà di integrare i contenuti della relazione paesaggistica e possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione ed ai contenuti della relazione per le diverse tipologie di intervento, previo accordo con la Direzione Regionale del Ministero territorialmente competente. In data 25 novembre 2009 è stato formalizzato un accordo tra Regione FVG e Ministero per i Beni e le Attività Culturali in base al quale sono stati introdotti criteri di snellimento

delle procedure con riferimento alle diverse tipologie di intervento. L'articolo 1 dell'allegato tecnico all'Accordo individua i contenuti minimi della relazione paesaggistica, che definiscono, per l'Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, la base di riferimento essenziale per la verifica di compatibilità degli interventi. Inoltre in data 14 marzo 2018 è stato sottoscritto digitalmente l'accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia "Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Accordo di cui all'articolo 143, comma 2, del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

La Variante 27 in questione determina l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori al PRGC come previsto dall'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006. Considerato che, appunto, la Variante 27 non ha contenuto generale ed è precedente alla data del 10 maggio 2020, tale Variante non ha l'obbligo dell'adeguamento al PPR FVG approvato con D.Preg. del 24 aprile 2018 n.0111/Pres; deve contenere però una valutazione di coerenza con il PPR.

Essendo una Variante di livello comunale detta valutazione è costituita dalla valutazione degli aspetti paesaggistici di cui al comma 7 dell'articolo 8 della LR 21/2015: essa conterrà l'indicazione e l'analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, rilevabili dai contenuti del Piano Paesaggistico regionale in applicazione del DPCM 12 dicembre 2005.

2. STATO ATTUALE DEI BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI ED ELEMENTI DI VALORE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO PRESENTI

Inquadramento territoriale

Il Comune di Caneva si colloca nella pedemontana pordenonese sul confine sud-occidentale della Provincia di Pordenone in Friuli Venezia Giulia. Esso confina con a est con Fontanafredda, a est e sud-est con Sacile, a sud con Orsago (TV), ad ovest con Cordignano (TV), a nord-ovest con Fregona (TV) e a nord con Tambre (BL).

Con un'estensione di quasi 42 km², il Comune di Caneva si posiziona ai piedi della montagna del Piano del Cansiglio e sulla destra orografica del fiume Livenza. Per la sua posizione pedemontana, il Comune di Caneva ha un profilo altimetrico irregolare in quanto si passa dai 57 metri s.l.m. della pianura ai 1.392 metri s.l.m. della zona montuosa a nord. Il Comune fa parte del bacino idrografico del Fiume Livenza ed è lambito, oltre che dal Livenza, anche dal più modesto fiume Meschio.



Figura 1: Inquadramento territoriale del Comune di Caneva

Le principali frazioni del Comune, oltre al centro di Caneva, sono Sarone, Fiaschetti, Fratta, Stevenà dove si concentra la maggior parte della popolazione, mentre nei piccoli nuclei di Borgo Fontane, Gaiardin e La Crosetta vi sono numerose case sparse.

Caneva è citata per la prima volta in un documento della metà del XIII secolo ma potrebbe avere origini più antiche come testimoniato dal materiale di costruzione del castello che sarebbe nato da una torre di avvistamento di epoca romana.

Il toponimo deriva dal latino *canaba* o *canipa*, che significa deposito, cantina, con probabile riferimento a un magazzino annesso alla torre romana. Sviluppata all'interno delle mura che cingevano il castello, entrava a far parte dei possedimenti veneziani nei primi decenni del Quattrocento; fu devastata dai turchi sul finire del secolo, registrando poi un lungo periodo di tranquillità. Dopo la parentesi napoleonica del Regno Italico e la sottomissione all'Austria venne annessa all'Italia unita nel 1866.

Il Castello di Caneva si trova appartato rispetto al recente centro paesano, in una zona sopraelevata che gode di una buona vista sulla pianura di Sacile e Pordenone.

Aspetti meteo-climatici

I parametri meteorologici della Rete di Monitoraggio Meteorologico Regionale non possono essere adeguatamente riferiti in quanto l'unica centralina presente nel territorio ha rilevato la presenza di PM₁₀ fino al 29/05/2014.

Caneva, situata sotto le pendici dell'Altopiano del Cansiglio, è caratterizzata da una posizione geografica e da un'orografia che ne condizionano in modo determinante il tempo meteorologico ed il clima. Esso può essere considerato come un clima continentale moderato, con connotazione umida, complessivamente abbastanza mite sulla fascia pedemontana esposta al sole e riparata dai venti. A volte è disturbato da episodi piovosi, particolarmente intensi specie nelle stagioni di passaggio, con la presenza di correnti umide sciroccali. Nei mesi invernali prevalgono giornate soleggiate, quindi gradevoli durante il giorno, e decisamente fredde nelle ore notturne, mentre d'estate la calura diurna può essere interrotta da temporali, anche forti, che portano aria più fresca. La piovosità annuale, regolata dai flussi umidi a componente orientale, tende comunque, ad essere inferiore rispetto alle zone più settentrionali.

La tabella climatica è la seguente.

	TEMPERATURA MEDIA (°C)	TEMPERATURA MINIMA (°C)	TEMPERATURA MASSIMA (°C)	PRECIPITAZIONI (MM)
Gennaio	2.8	-1.4	7.1	65
Febbraio	4.5	0	9.1	75
Marzo	8.2	3.2	13.2	87
Aprile	12.5	7.4	17.6	115
Maggio	16.8	11.4	22.3	100
Giugno	20.5	15.1	26	133
Luglio	22.8	17	28.6	90
Agosto	22.1	16.4	27.9	104
Settembre	18.8	13.4	24.3	97
Ottobre	13.5	8.3	18.8	109
Novembre	8.1	4	12.3	139
Dicembre	3.9	-0.2	8	98

La radiazione solare si riferisce alla provincia di Pordenone.


Radiazione solare annua (kWh/m ²)			
	orizzontale	verticale	ottimale
minima	1174	891	1332
media	1224	962	1408
massima	1256	1059	1493

Produzione annua per kilowatt picco (kWh/1kWp)			
	orizzontale	verticale	ottimale
minima	848	584	923
media	912	723	1044
massima	962	812	1135

Angolo di inclinazione ottimale per i moduli fotovoltaici (in gradi)	
	Angolo
minimo	34
medio	35
massimo	38

Il dato per la radiazione solare annua di Caneva è 1373 kilowatt/ora annui.

L'unico inquinante che la centralina di Caneva rileva al 29/05/2014 era il PM₁₀, il quale identifica una delle frazioni in cui viene classificato il particolato prodotto da fattori antropici quale ad esempio la combustione. Il grafico rappresenta i valori di PM₁₀ a Caneva nella prima metà del 2014.



L'Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera garantisce la migliore stima complessiva delle emissioni, per il Comune di Caneva e per ciascuna attività ivi insediata, definita adottando la nomenclatura SNAP97 della metodologia CORINAIR, adottata a livello europeo.

La funzione dell'inventario è quella di fornire i dati necessari ai modelli di valutazione e previsione della qualità dell'aria. Quindi non si tratta di dati di qualità dell'aria (concentrazioni di inquinanti in aria-ambiente), ma di emissioni (massa rilasciata in atmosfera in un anno).

	Combustione non industriale	Combustione nell'industria	Processi produttivi	Estrazione e distribuzione combustibili	Uso di solventi	Trasporto su strada	Altre sorgenti mobili e macchinari	Trattamento e smaltimento rifiuti	Agricoltura
CH4		0,13		18,97		0,83	0,00	1,58	51,41
CO	140,38	1,08				47,03	0,02		
CO2	6,92	1,90				9,58	0,00		
CO2_eq	7,34	1,92		0,40		9,68	0,00	0,07	4,66
COV	12,77	2,42	1,63	11,42	109,07	5,61	0,01		0,02
DIOX (TCDDe)	5,01	0,37				1,42			
IPA-CLTRP	19,72	0,62				0,24	0,00		
IPA-TEQ	5,73						0,00		
N2O	0,61	0,06				0,27	0,00	0,11	11,56
NH3	0,34	0,04				0,93	0,00		68,16
NOx	7,92	1,00				26,12	0,05		1,77
PM10	14,94	0,54	14,04		2,83	2,28	0,00		1,82
PM2.5	14,78	0,43	2,11		2,81	1,65	0,00		0,91
PTS	15,73	0,77	14,04		3,79	2,97	0,00		2,63
SO2	0,72	0,65				0,06	0,00		

Tabella 1: Inventario Emissioni Caneva anno 2013

Aspetti geomorfologici e suolo

Dal punto di vista geologico, nel territorio di Caneva affiorano terreni di età compresa tra il Cretacico e il Neogene. In particolare il meccanismo tettonico che ha agito nell'area ha alterato completamente la successione stratigrafica originaria provocando una elisione tettonica della serie sedimentaria che ha concentrato in una fascia potente meno di un chilometro litologie rappresentanti una successione originaria potente più di 4 chilometri.

La zona montana, è caratterizzata da calcari cretacei con *facies* di scogliera o di piattaforma. Il Cansiglio, con il vicino Gruppo del Monte Cavallo, costituisce un altopiano di sollevamento nell'ambito delle Prealpi veneto-friulane, delimitato verso la pianura dalle linee tettoniche di Caneva, Polcenigo e Montaner. Le morfologie sono quelle tipiche di altopiano e di scarpata prealpina, con fenomeni gravitativi compenetrati ad estese fenomenologie di tipo carsico. All'estremità settentrionale del territorio comunale la Formazione prevalente è quella dei *Calcari di Monte Cavallo* (Cretaceo sup.- Paleocene sup.): calcari bioclastici biancastri, massicci con abbondanti rudiste, talora con intercalazioni di calcari micritici; depositi di piattaforma aperta.

Nella parte centrale del territorio comunale prevale la formazione del *Calcare del Cellina* (Giurassico sup. - Cretaceo inf.): calcari stratificati, biancastri, grigi e nocciola, porcellanacei, con strutture di emersione, talora con brecce, argille residuali e stromatoliti, depositi di piattaforma relativamente protetta, di ambiente lagunare e di piana di marea.



La zona collinare, è caratterizzata da coperture di alterazione di potenza metrica su substrati di età Terziaria -dal Pleistocene superiore fino al post-glaciale wurmiano- (*Marna di Tarzo, Marne di Bolago, Arenaria di Vittorio Veneto, Conglomerato del Montello*) costituiti da conglomerati, livelli argillitico-siltitici, marnosi ed arenacei (entro cui si inseriscono le scaglie tettoniche di calcari cretacei). Le morfologie sono influenzate principalmente dalla resistenza all'erosione delle bancate rocciose e dalla tettonizzazione dell'area. Le rocce cenozoiche sono spesso ricoperte da sedimenti quaternari (fluvioglaciali, alluvionali e colluviali-gravitativi). Le spinte tettoniche e la conseguente erosione selettiva da parte degli agenti esogeni hanno causato morfologie in continua evoluzione, con diffusi processi gravitativi e dissesti idrogeologici. I detriti così erosi hanno formato ampi conoidi sui quali sorgono alcuni degli abitati che costituiscono il Comune.

La zona di pianura meridionale ha un andamento da subpianeggiante a debolmente ondulato, è costituita da terreni quaternari riferibili ai depositi alluvionali e fluvioglaciali con stratificazione sub-orizzontale presenti nella zona meridionale del Comune (sedimentazione del fiume Livenza e del fiume

Meschio, con il contributo di corsi acqua secondari). Le granulometrie variano dalle ghiaie grossolane fino ai limi argillosi, con lenti torbose in corrispondenza del Livenza. Come risulta dalle indagini geognostiche disponibili, lo schema stratigrafico medio (con le inevitabili semplificazioni) è caratterizzato da un livello superficiale di terreno vegetale con spessore tra 0.20 m e 0.70 m; seguito da depositi di sabbia, limo e argilla, (parte centro-orientale della pianura) o da una prevalenza di depositi di ghiaia, sabbia e ciottoli (parte occidentale della pianura). A profondità superiori a 30 m sono presenti depositi di argille e limi ben consolidati, con livelli di ghiaie addensate.

La zona di bassura lungo il fiume Livenza (fascia lungo il f. Livenza dall'area umida del Palù e poi a Est del colle Longone fino all'altezza di Fiaschetti) caratterizzata dalla presenza di terreni prevalentemente fini, localmente con elevato contenuto organico, legati a paleoambienti di energia bassa (lacustre-palustre o fluviale).

La carta geologica rappresenta in questo modo il comune di Caneva, dal punto di vista della pericolosità idraulica e della pericolosità geologica.



Per considerazioni maggiormente di dettaglio si faccia riferimento alla relazione geologica redatta ai fini del P.R.G.C.

La sismicità della fascia pedemontana e della zona Alpago-Cansiglio sono tra le aree più colpite da terremoti di elevata intensità di tutto il settore italiano nord-orientale. La sismicità è concentrata in corrispondenza dell'attuale fronte di accavallamento sudalpino sull'ampaease padano-adriatico. Gli ipocentri possono essere suddivisi in due gruppi: uno con sismi più profondi ubicati nel basamento al di sotto del fronte sudalpino, l'altro con ipocentri meno profondi e relativi a terremoti spesso più energetici situati lungo le supposte superfici di accavallamento.

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Caneva, indicata nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 845 del 6 maggio 2010 (BUR n. 20 del 19 maggio 2010).

Zona sismica 2* **Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti.*

I geositi sono espressione concreta di una serie di evidenze geologiche e geomorfologiche distribuite in un intervallo di tempo lungo quasi mezzo miliardo di anni. I geositi sono degni di essere valorizzati, divulgati e tutelati in quanto espressioni di un particolare istante evolutivo; per questa ragione i geositi sono parte integrante del patrimonio culturale e naturalistico regionale.

I geositi del Comune di Caneva sono rappresentati nella seguente mappa.




Figura 2: Geositi del Comune di Caneva

La geomorfologia del Comune di Caneva descrive il territorio comunale come montuoso per il 64% e pianeggiante per il restante 36%; la quota massima p rappresentata dalla cima del Col Grande con 1389,9 metri s.l.m. mentre quella minima si trova in località Alla Fornace con 22 metri s.l.m. La parte pianeggiante ha una pendenza media del 6/7 per mille in direzione est – sud/est con quote da 56 m a 22 m s.l.m.



L'idrografia del Comune di Caneva è caratterizzata da corsi d'acqua naturali e artificiali. Il territorio si può dividere in tre distinte aree di drenaggio:

- La zona dell'altopiano, con reticolo assente e le acque meteoriche si infiltrano nell'ammasso calcareo;
- La zona dei versanti, con reticolo idrografico variamente sviluppato a seconda dei terreni e delle condizioni;
- La zona di pianura, con reticolo caratterizzato da corsi d'acqua permanenti come il Fiume Livenza, il Fiume Meschio, il Torrente La Rosta, il Torrente vallegher-Silliga, il Rio Insuga.

Le acque vengono utilizzate per uso idroelettrico, industriale e irriguo. In particolare nel territorio comunale sono presenti derivazioni idriche ad usi vari e è presente anche la centrale idroelettrica di Caneva che utilizza acque derivanti dal bacino del Fiume Piave, le quali giungono da fuori comune mediante condotte.

Le acque sotterranee derivanti da sorgenti a regime perenne vengono captate per uso acquedottistico e irriguo.

L'uso del suolo del Comune di Caneva si caratterizza principalmente per la fascia boschiva e per l'area agricola.



LEGENDA

- | | |
|---|--|
| Aeroporti civili | Fiumi |
| Aeroporti militari | Frutteti e frutti minori |
| Altre strade e superfici annesse | Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità |
| Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota | Lagune |
| Aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione | Luoghi di culto (non cimiteri) |
| Aree ad accesso limitato | Mari e oceani |
| Aree commerciali. | Ospedali |
| Aree con vegetazione rada | Paludi interne |
| Aree dei servizi pubblici e privati | Paludi salmastre |
| Aree estrattive | Parcheggi per veicoli privati |
| Aree industriali | Parcheggi per veicoli pubblici |
| Aree portuali | Prati stabili |
| Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali | Rocce nude, rupi, affioramenti |
| Aree sportive e ricreative | Saline |
| Aree verdi urbane | Seminativi in aree non irrigue |
| Bacini d'acqua artificiali | Sistemi colturali e particellari complessi con insediamenti sparsi |
| Bacini d'acqua naturali | Sistemi colturali e particellari complessi senza insediamenti sparsi |
| Boschi di Conifere | Siti archeologici |
| Boschi di latifoglie | Spiagge, dune, sabbie |
| Boschi misti | Strade a transito veloce e superfici annesse |
| Brughiere e Cespuglieti | Terreni abbandonati |
| Canali | Tessuto residenziale caratterizzato da grandi edifici |
| Cantieri | Tessuto residenziale continuo e denso |
| Cimiteri con presenza di vegetazione | Tessuto residenziale continuo mediamente denso |
| Cimiteri non vegetati | Tessuto residenziale discontinuo |
| Complessi agro-industriali | Tessuto residenziale discontinuo sparso |
| Discariche | Vigneti |
| Ferrovie e superfici annesse | |

Dalle statistiche riguardanti i cambiamenti di uso del suolo, emerge come le più importanti variazioni percentuali siano legate ai dati che vengono riportati nella seguente tabella, la quale si è potuta realizzare grazie al progetto MOLAND FVG.

LEGENDA	AREA 1970 [MQ]	AREA 2000 [MQ]	DIFFERENZA [MQ]
Aree commerciali	0,00	23.885,42	+ 23.885,42
Cantieri	0,00	18.653,97	+ 18.653,97
Parcheggi per veicoli privati	0,00	12.088,96	+ 12.088,96
Aree con vegetazione rada	33.793,21	175.530,62	+ 141.737,40
Aree sportive e ricreative	20.247,19	71.947,01	+ 51.699,82
Aree industriali	108.001,34	343.647,90	+ 235.646,56
Aree estrattive	333.569,59	960.173,39	+ 626.603,80
Aree dei servizi pubblici e privati	12.420,61	28.394,28	+ 15.973,67
Aree verdi urbane	8.628,29	17.101,54	+ 8.473,26
Fiumi	55.771,68	80.171,66	+ 24.399,98
Aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota	3.552.226,87	2.796.773,61	-755.453,26

Tabella 2: Principali variazioni uso del suolo 1970-2000 nel Comune di Caneva

(fonte:elaborazione di dati del Progetto MOLAND FVG)

Biodiversità

La biodiversità, o diversità biologica, rappresenta la varietà di organismi viventi che popolano un determinato territorio, come organismi, piante, animali.

La posizione pedemontana di Caneva garantisce al comune una grande riserva di biodiversità da molti punti di vista. La vegetazione è varia e si distingue in relazione all'unità fisiografica di riferimento: sul piano montano sono presenti faggete termofile e mesofile interrotte da distese erbose a pascolo, da specie nitrofile e da conifere, sul piano submontano vi sono formazioni a carpino nero che costituiscono la massa forestale ed al suolo si può rintracciare la presenza di specie provenienti da faggete e da pinete, sul piano collinare è stato introdotto dall'uomo il castagno che intervalla boschi ad alto fusto di rovere, roverella e carpino nero, sul piano planiziaro invece gli insediamenti abitativi hanno il sopravvento e la biodiversità è decisamente limitata a piccoli boschi di ontano e salice, soprattutto lungo l'alveo del Fiume Livenza.

Agricoltura

L'agricoltura nel Comune di Caneva è sviluppata soprattutto nella sua fascia pianeggiante, in quanto il territorio montano e collinare è chiaramente ricoperto di boschi e non viene utilizzato a fini agricoli. I seminativi sono in ogni caso la tipologia agricola privilegiata del territorio, con un recente sviluppo della vite.

Tali dati si possono così riassumere grazie alle statistiche ISTAT relative al Censimento dell'Agricoltura del 2010.

SUPERFICI			ETTARI
Superficie Totale (SAT)			1862,47
Superficie Totale (SAT)	Superficie Agricola Utilizzata (SAU)	seminativi	555,65
		vite	125,79
		coltivazioni legnose agrarie, escluso vite	31,89
		orti familiari	2,75
		prati permanenti e pascoli	285,48
	arboricoltura da legno annessa ad aziende agricole		10,59
	boschi annessi ad aziende agricole		576,44
	superficie agricola non utilizzata e altra superficie		273,88

Tabella 3: Utilizzo della SAT in Comune di Caneva secondo il Censimento ISTAT dell'Agricoltura 2010

La SAT del Comune di Caneva è quindi di 1862,47 ettari, mentre la SAU di 1001,56 ettari, rappresentando circa il 53% della SAT.

La SAT del Comune di Caneva secondo le statistiche ISTAT è circa il 44% della superficie territoriale.

Industria

La struttura delle funzioni produttive presenti nel territorio comunale si articola in due tipi principali di attività : il primo riferito alle cave di carbonato di calcio e di calcare ed al loro indotto, il secondo riferito all'attività secondaria industriale ed artigianale, tipologicamente abbastanza diversificata anche se con una certa prevalenza per il settore del legno.

Le attività industriali ed artigianali sono presenti in piccole agglomerazioni, di cui appena significative sono quelle di Pradego e di Sarone, e soprattutto in forma sparsa interessando anche attività di apprezzabili dimensioni.

	NUMERO DI UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE ATTIVE	NUMERO ADDETTI DELLE UNITÀ LOCALI DELLE IMPRESE ATTIVE
TOTALE	400	1051
agricoltura, silvicoltura e pesca	3	5
estrazione di minerali da cave e miniere	6	65
attività manifatturiere	43	252
fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	2	5
costruzioni	92	221
commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli	85	155
trasporto e magazzinaggio	29	83
attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	26	71
servizi di informazione e comunicazione	6	6
attività finanziarie e assicurative	9	17
attività immobiliari	11	12
attività professionali, scientifiche e tecniche	34	63
noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	17	33
sanità e assistenza sociale	16	21
attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	4	8
altre attività di servizi	17	34

Tabella 4: Unità locali e addetti nel Comune di Caneva per codici ATECO - Censimento dell'industria 2011

Siti Rete Natura 2000

Nel territorio comunale sono presenti Siti tutelati dalla Rete Natura 2000 e ve ne sono anche di prossimi nella vicina Regione Veneto, così riassunti.

Foresta del Cansiglio – IT3310006 – ZSC

Nome Del Sito	Foresta del Cansiglio		Regione	Friuli Venezia Giulia			
Codice Del Sito	IT3310006						
Tipo	B						
Localizzazione	Longitudine	Latitudine					
	12.4436	46.0611					
Area	2713.0 ha						
Regione Biogeografica	Alpina						
	100.0 %						
Classe Di Habitat Presenti	N18	N16	N09	N14	N17	N08	N23
	1 %	62 %	18 %	1 %	15 %	2%	1 %
Altre Caratteristiche Del Sito	È un altopiano a forma di ampia conca (polje), priva di deflusso superficiale, costituita da calcari di scogliera molto fossiliferi e da calcari marnosi. L'idrografia è prevalentemente ipogea. Il sito racchiude un'ampia foresta di faggi, di rilevanza storica (vincolati a partire dalla Repubblica di Venezia). Questa fustaia è di tipo altimontano e vi sono spesso mescolati abete bianco e abete rosso. Nelle doline si hanno fenomeni di inversione termica, presenza di Salicetum retuso-reticulatae a quote molto basse e formazioni a Juniperus communis ssp. alpina. Sono presenti pascoli di bassa quota, anche legati ad acidificazione del substrato.						
Qualità E Importanza	Nel sito è da segnalare una foresta di faggio di tipo altimontana fra le meglio conservate. Presenza rilevante di avifauna. Si segnala in particolare la presenza di tetraonidi e di rapaci diurni e notturni. Per queste zone esiste un unico dato distributivo di Felis s. silvestris prossimo all'estremo occidentale della frazione nord orientale dell'areale italiano del felide. In questi ambienti montani vivono discrete popolazioni di Martes martes. Lepus timidus varronis è abbastanza ben diffusa nella zona. L'area sostiene una ricca fauna erpetologica, con diverse specie di allegato II (Bombina v. variegata, Triturus carnifex), IV (Salamandra a. atra, Podarcis muralis, Zamenis longissimus, ecc.) e V (Rana temporaria). La zona è popolata dalla forma ovipara relitta Zootoca vivipara carniolica. Ursus arctos e Lynx lynx vi compiono rare sortite. Il Massiccio del Monte Cavallo ospita diversi endemiti tra i coleotteri ipogei, tra cui alcune specie del genere Orotrechus. La presenza di Erebia calcaria nell'area merita particolare attenzione. La specie infatti mostra un areale distributivo limitato alle Alpi Sud-orientali, ed è presente in Friuli V.G. con due sottospecie: E. calcaria calcaria, diffusa nelle Alpi e Prealpi Giulie, e E. calcaria cavallus, localizzata nel massiccio del Monte Cavallo (PN). Nell'area è segnalata inoltre Rosalia alpina.						




Tabella 5: Descrizione del sito in esame IT3310006 (fonte:minambiente.it)

Foresta del Cansiglio – IT3230077 – SIC-ZPS

Nome Del Sito	Foresta del Cansiglio		Regione	Veneto			
Codice Del Sito	IT3230077						
Tipo	C						
Localizzazione	Longitudine	Latitudine					
	12.410278	46.081944					
Area	5060.0 ha						
Regione Biogeografica	Alpina						
	100.0 %						
Classe Di Habitat Presenti	N17	N23	N08	N16	N10	N11	N07
	7 %	1 %	2 %	49 %	34 %	6 %	1 %
Altre Caratteristiche Del Sito	Il sito si caratterizza anche per la presenza di faggeti del Luzulo-Fagetum; faggeti dell'Asperulo-Fagetum; faggeti calcicoli (Cephalanthero-Fagion); foreste montane di Picea abies; foreste di Picea abies con sfagno e torbiere; comunità di erbe subalpine ed alpine; praterie montane; torbiere alte attive.						
Qualità E Importanza	Piccola valle stretta e senza sbocco, caratterizzata dal fenomeno dell'inversione termica. Intenso fenomeno carsico evidenziato dalla presenza di numerose doline e, nelle zone argillose, dalla formazione di pozze di acqua stagnante ("lame"). Sito importante per l'aspetto paesaggistico, ecologico, botanico e naturalistico per la presenza di specie rare legate agli habitat umidi e di cenosi rupicole caratteristiche del settore alpino sud-orientale. Zona di vetta con rocce affioranti con intenso e diffuso processo morfogenetico di natura carsica che dà origine a doline, vaschette di erosione, solchi carsici. La mancanza di circolazione idrica superficiale ha permesso la formazione di ampie pianure sommitali. Importante per l'aspetto paesaggistico e per i siti ecologici, botanici e naturalistici, per la presenza di specie rare e di cenosi rupicole caratteristiche del settore SE alpino.						




Tabella 6: Descrizione del sito in esame IT3230077 (fonte:minambiente.it)

Fiume Meschio – IT3240032 – SIC


Nome Del Sito	Fiume Meschio		Regione	Veneto
Codice Del Sito	IT3240032			
Tipo	B			
Localizzazione	Longitudine	Latitudine		
	12.4046	45.9513		
Area	40.0 ha			
Regione Biogeografica	Continentale			
	100.0 %			
Classe Di Habitat Presenti	N07	N09	N06	
	5 %	5 %	90 %	
Altre Caratteristiche Del Sito	Tratto di corso di risorgiva con ampie fasce di vegetazione di cinta, rive con copertura arborea arbustiva e praterie umide o marcite.			
Qualità E Importanza	Nel complesso ben conservato, anche per la sistemazione agricola ancora con caratteristiche a rotazione.			
Mappa				

Tabella 7: Descrizione del sito in esame IT3240032 (fonte:minambiente.it)

A partire dai Siti Natura 2000 analizzati, si può avere una visione d'insieme rispetto al Comune di Caneva dalla seguente mappa.




Figura 3: Siti Rete Natura 2000

3. PAESAGGIO

A livello normativo per molto tempo non è esistita di fatto alcuna definizione univoca del concetto di paesaggio, poiché sia le leggi 1497/39 e 1089/39 sia la successiva legge 431/85 tendevano a ridurre lo stesso ad una sommatoria di fattori antropici e geografici variamente distribuiti. Solo di recente la Convenzione Europea del Paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/04 e s.m.i.) hanno definito in modo sufficientemente organico il concetto di paesaggio.

Attualmente quindi il riconoscimento che il paesaggio, inteso quale “parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni” - Art. 131 D.Lgs 42/2004, (Codice Urbani) - rappresenta una “componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale”, nonché un “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni” - Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, anno 2000 - appare acquisizione oramai definita e universalmente accettata.

Se il paesaggio è l’aspetto di un luogo, ne deriva che, con le trasformazioni della superficie terrestre avvenute, negli ultimi millenni, principalmente ad opera dell’uomo, anche i paesaggi si sono radicalmente trasformati: da paesaggi naturali si è passato sempre più a paesaggi artificiali.

Il paesaggio secondo il PPR

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Friuli Venezia Giulia è uno strumento di pianificazione per gestire il territorio in maniera sostenibile tutelando e valorizzando il paesaggio. Il PPR rappresenta l'attuazione regionale del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio.

Il PPR è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il Piano riconosce le componenti paesaggistiche ad una scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. 42/2004) e ad una scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 143 del D.Lgs. 42/2004).

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres, e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 ed è efficace dal 10 maggio 2018.

Il Piano Paesaggistico, così come definito dal Codice, ha due livelli di cogenza:

- un livello atto a definire indirizzi e direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale;
- un livello atto a definire prescrizioni d'uso immediatamente cogenti per i beni paesaggistici (in ogni caso le prescrizioni possono efficacemente attenersi solo a quegli interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica).

In sintesi, il PPR FVG delimita i diversi ambiti sulla base di una adeguata attività di analisi delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, pone per ciascuno di essi gli obiettivi di qualità paesaggistica e gli indirizzi le direttive per la pianificazione urbanistica e territoriale, effettua la ricognizione di tutti i "beni paesaggistici", li delimita e cartografa e definisce prescrizioni d'uso di tutela e di valorizzazione; individua poi ulteriori contesti, diversi dai beni paesaggistici, ma di valore tale da richiedere specifiche prescrizioni d'uso.

La parte precettiva del PPR FVG quindi riguarda, per i singoli Ambiti di Paesaggio, obiettivi di qualità, indirizzi e direttive atti a orientare la pianificazione territoriale e urbanistica e, per i "beni paesaggistici", prescrizioni d'uso di tutela e di valorizzazione.

Per quanto riguarda l'abaco dei morfotipi (allegato 6 al PPR FVG), il Comune di Caneva si inserisce nei tipi agro-rurali, in particolare bonifica e prati, pascoli e sistemi agrari dell'alpeggio.

Ambiti paesaggistici

L'intero territorio regionale è stato indagato e descritto dal PPR attraverso l'individuazione di ambiti paesaggistici omogenei nella loro articolazione territoriale come previsto dalla DGR n. 433 del 07/03/2014 nella quale veniva definita la struttura del PPR.

La suddivisione proposta non vuole essere una rigida zonizzazione, ma vuole che gli AP siano considerati dei distretti cultural-paesaggistici-funzionali con l'obiettivo della valorizzazione patrimoniale, della miglior governabilità possibile e di una effettiva gestione del paesaggio, in modo di superare le rigide barriere di una zonizzazione fine a se stessa e autoreferenziale ed evitare la scomposizione fra entità territoriali diverse.

Il Comune di Caneva rientra in due specifici ambiti di paesaggio:

- L'ambito AP 4 - *Pedemontana occidentale* ("Gli ultimi lembi di pianura, la fascia pedemontana, le alture dell'altipiano del Cansiglio-Cavallo e ancora il sistema particolare di colli che prendono forma, lasciati i magredi, fino al limite del Tagliamento, sono gli elementi che costituiscono i luoghi e i paesaggi di questo ambito che risale dai limiti occidentali verso nord-est"), allegato 13 al PPR;






Figura 4: Ambito paesaggistico della Pedemontana occidentale.

- L'ambito AP 9 - *Bassa Pianura Pordenonese* ("Ambito di terra ma pure di acque; ambito di pianura ma con una vista sulla vicina bastionata che improvvisa s'innalza dalla pianura e sulla lontana cerchia di monti; ambito di borghi rurali e di insediamenti storici ma pure segnato dalla diffusione, a volte disordinata, di moderni complessi produttivi e commerciali e di un edificativo diffuso; ambito dove l'agricoltura convive tra moderne coltivazioni e antiche trame produttive; ambito tra due fiumi uno, la Livenza, ricco delle acque di risorgiva che sgorgano ai piedi dei massici carsici del Consiglio e Cavallo, l'altro, Il Tagliamento, il grande fiume del Friuli, che nella porzione qui ricompresa con il suo vasto letto di ghiaie segna il limite tra Friuli occidentale e quello orientale"), allegato 18 al PPR.

BASSA PIANURA PORDENONESE

9




Figura 5: Ambito Paesaggistico della Bassa Pianura Pordenese.

Morfotipi

Il Piano Paesaggistico Regionale ha approfondito quei caratteri morfo-tipologici che presentano una apprezzabile ricorsività sul territorio ad un livello scalare più minuto di quello territoriale focalizzando l'attenzione sugli insediamenti e sullo spazio agro-rurale.

A questo livello si è quindi cercato non tanto di individuare delle figure territoriali caratterizzate da una forte unicità, quanto di tentare di selezionare le configurazioni ripetute e tipizzabili, con lo scopo di giungere all'individuazione di valori e criticità in grado di indirizzare pratiche regolatorie e pianificatorie.

Nella selezione degli esempi rappresentativi a livello regionale si sono tenuti in debito conto di tre aspetti che sostengono la forza rappresentativa del tipo:

- La rarità del tipo, in considerazione delle politiche di tutela eventualmente da applicare;
- L'integrità del tipo, in considerazione del ruolo di rappresentatività, anche sotto il profilo percettivo, che il morfotipo deve avere;
- L'importanza storica e culturale, che a volte può essere disgiunta dal fatto meramente percettivo.

I morfotipi si dividono in *Tipi insediativi* e *Tipi agro-rurali* (compresa la componente edilizia/insediativa ad essi riferita).

Per quanto riguarda i primi, nel Comune di Caneva sono rintracciabili insediamenti fortificati difesi e insediamenti produttivi logistici (morfotipi insediativi riconosciuti).




Figura 6: Morfotipi insediativi

Per quanto riguarda i secondi, si possono individuare prati/pascoli/sistemi di alpeggio, insediamenti rurali di pianura, bonifica, mosaici agrari a campi chiusi.




Figura 7: Morfotipi agro-rurali

Beni paesaggistici – Parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

L'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" individua nel loro complesso beni paesaggistici, cioè gli immobili e le aree che, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, costituiscono *"espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio"*; nonché tutti gli altri beni *"individuati dalla legge o in base alla legge"*, quindi tutti quei beni che vengono a far parte del patrimonio culturale e sono dedicati alla pubblica fruizione, per espressa previsione legislativa o sulla base di un provvedimento amministrativo assunto in applicazione di quest'ultima.

Rientrano nella categoria di beni paesaggistici:

- a) Gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
- b) Le aree indicate all'articolo 142;
- c) Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Si evidenzia che, affinché un bene sia soggetto alle disposizioni del Titolo I della parte III del Codice Urbani non basta che rientri in una delle categorie sopra elencate, ma deve essere dichiarato di *"notevole interesse pubblico"* da parte di una Commissione Provinciale prevista dall'art. 137 del codice. Spetta poi alla Regione, sulla base della proposta della Commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, emanare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

Gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141

Per quanto riguarda la prima categoria di beni l'articolo 136 elenca le categorie di beni che, per il loro notevole interesse pubblico, sono soggette alle disposizioni del Titolo I della Parte III del Codice, ovvero:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Nel Comune di Caneva tali beni paesaggistici non sono presenti.

Le aree indicate all'articolo 142

Passando all'esame dei beni contemplati dall'art. 142 del Codice, il primo comma dell'articolo suddetto individua undici gruppi di aree e definisce per ciascuno dei gruppi individuati l'ambito tipologico e spaziale rispetto al quale risulta operante la tutela, in ragione del loro intrinseco interesse paesaggistico.

Rientrano in questa categoria e ricadono nel territorio comunale di Caneva le seguenti aree:

- c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.
- g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
- m) Le zone di interesse archeologico (Palù di Livenza).

Al comma 2 si afferma come la disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B.

In particolare i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 presenti in ambito comunale sono il Fiume Livenza, il Fiume Meschio, il Torrente Grava e il Torrente Insuga, il Torrente La Rosta, il Rio della Madonna, il Torrente Vallegger e Rio Silliga, il Rio della Fontana, il Fiume Livenzetta, il Torrente Fontanagal, il Torrente Val Longa, il Torrente Puster, il Torrente Artugna tutti istituiti con DM 24 aprile 1991.

Nell'ambito del citato articolo 142, il Comune di Caneva ha effettuato una ricognizione delle Zone A e B così definite dal PRG del 1985; tale ricognizione è stata inoltrata alla Regione FVG che ne ha recepito le indicazioni nel PPR FVG.

↑
1:80.000

- Corsi d'acqua approvati con R.D. 1775/1933
- Rispetto corsi d'acqua (D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lett.c)
- Foreste e boschi (D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lett.g)
- Zone di interesse archeologico (D.Lgs.42/2004, art.142, comma 1, lett.m)
- Confine comunale di Caneva




Figura 8: Inquadramento beni paesaggistici art.142 del Codice

Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156

Gli ulteriori immobili ed aree specificatamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 sono da intendersi come ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione. In questo modo si individuano ulteriori beni da sottoporre a conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio, ovvero ulteriori beni da inserire nel patrimonio naturale o culturale affinché siano sottoposti alle azioni strategiche previste dal PPR.

In particolare tali beni paesaggistici si possono così raggruppare:

- Art. 38 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti a beni dichiarati di notevole interesse secondo l'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 volti ad assicurare una maggiore tutela e conservazione dei valori e dei caratteri peculiari dei beni dichiarati di notevole interesse pubblico. Nel Comune di Caneva non sono presenti tali beni.
- Art. 39 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti a beni paesaggistici ex lege diversi dai beni paesaggistici indicati alla Parte Terza, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 42/2004. Anche in questo caso il Comune di Caneva non è interessato.
- Art. 40 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti alla rete ecologica tra cui
 - I siti Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) di cui alla direttiva 92/43/CEE "Habitat" e alla direttiva 2009/147/CE "Uccelli", così come descritti in precedenza;
 - I biotopi naturali di cui all'art. 4 della LR 42/96 individuati in aree esterne ai parchi e alle riserve. Nel Comune di Caneva non sono presenti biotopi, mentre nel confinante Comune di Polcenigo si rileva il biotopo regionale n°35 "Palù di Livenza".
- Art. 41 NTA PPR FVG: Ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali, nei quali i progetti degli interventi si conformano alle seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione. Non sono ammissibili ad esempio:
 - Interventi di nuova realizzazione di infrastrutture, tranne che si rendano necessari per comprovate esigenze, con l'utilizzo di idonee tecniche di mitigazione,
 - Interventi di realizzazione di nuove zone produttive;
 - Apertura di nuove cave e miniere a cielo aperto ed altri usi del territorio che modificano in modo permanente la morfologia del suolo;

- Interventi che pregiudichino in maniera irreversibile la percezione visiva delle emergenze storico culturali e del contesto di giacenza;
- Interventi o opere che determinino una riduzione dello stato di conservazione e di fruizione del bene e del suo contesto di giacenza.

Negli ulteriori contesti riferiti alla rete dei beni culturali vengono compresi:

- Beni immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale di livello 3, non presenti in Comune di Caneva;
- Immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario di livello 4 riconosciuti quali poli di alto valore simbolico. A Caneva il polo di valore simbolico è il sito palafitticolo Palù di Livenza, ricompreso nel sito Unesco che verrà successivamente descritto (Decreto Ministeriale 23 ottobre 1956 in Gazzetta Ufficiale n.280 del 5 novembre 1956);
- Siti Unesco, in particolare il Sito Unesco IT-FV-01 (allegato 9 al PPR): il sito Unesco Palù di Livenza, Santissima è un sito seriale transnazionale e rientra tra i siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino; viene definito dalla scheda apposita dei siti inclusi nella lista del patrimonio dell'UNESCO allegata alle norme tecniche attuative al PPR (art.18) e dal documento "Prehistoric Pile Dwellings around the Alps" (pp. 528-531). La località è stata scelta attraverso un processo di selezione basato sui seguenti criteri: rappresentatività cronologica e geografica, rappresentatività del fenomeno palafitticolo, stato di conservazione e potenziale ricchezza del deposito per le future ricerche. Il perimetro individuato nel 2009 nella fase di redazione del dossier finalizzato all'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale comprende un'area localizzata nella parte centrale del bacino dove si concentra la maggiore densità di ritrovamenti di materiali archeologici pertinenti al villaggio palafitticolo neolitico. L'area nucleare iscritta (*Inscribed property - Core zone*) ha un'estensione pari a 13,477 ettari e si sovrappone parzialmente al vincolo archeologico che tutela l'area centrale del bacino sulla base del Decreto del 15.03.1983. L'areale del sito UNESCO si estende in larga parte sul territorio del Comune di Caneva, ma include anche una zona non molto ampia del territorio del Comune di Polcenigo. L'area comprende una zona caratterizzata da campi coltivati, terreni incolti e ampi tratti di bosco igrofilo; nella sua parte centrale, la zona è segnata

dalla presenza del canale di drenaggio il cui scavo effettuato nel 1965 rivelò l'esistenza del sito preistorico.



Figura 9: Immagine di parte del sito palafitticolo UNESCO IT-FV-01

CANEVA POLCENIGO (PN) - Palù di Livenza, Santissima (IT-FV-01)















Figura 10: Delimitazione del sito UNESCO IT-FVG-01 (fonte: UNESCO)

- Art. 42 NTA PPR FVG: Categorie di ulteriori contesti riferiti a grotte, geositi e altri elementi così come rappresentati nei quali i progetti degli interventi si conformano alle misure di salvaguarda e utilizzazione definite all'art. 42 comma 2 NTA PPR FVG:
 - Geositi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) della LR 14 ottobre 2016, n. 15, in particolare in Comune di Caneva:
 1. Bus de la Lum;
 2. Doline ed abissi del Cansiglio;
 3. Abisso del Col della Rizza;
 4. Molinetto – Sorgenti del Fiume Livenza;
 5. “Marmorino” di Caneva.
 - Grotte di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della LR 15/2016;
 - Strade di interesse panoramico e ambientale ai sensi dell'art. 23, comma 13-ter del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e altri percorsi panoramici;
 - Alberi monumentali (inseriti nell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'art. 81 della LR 9/2007) e notevoli (non rientranti nella definizione di alberi monumentali di cui alla LR 14 gennaio 2013, n. 10 e alla LR 9/2007, che rivestono un ruolo nella REL o che sono riconosciuti quale espressione di aspetti identitari del paesaggio, rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali);
 - Viali e strade alberati di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, culturale e estetico;
 - Paesaggi della letteratura e della storia.

Ulteriori Contesti

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Siti Rete Natura 2000 |  | Geositi |
|  | Biotopo naturale "Palù di Livenza" |  | Strade di interesse panoramico |
|  | Sito Unesco "Palù di Livenza" |  | Viabilità lenta - Ciclovie |
|  | Bene di valore culturale - Sito palafitticolo |  | Alberi Monumentali |
|  | UC Immobili decretati |  | Itinerari letteratura e storia |




Figura 11: Rappresentazione delle diverse categorie di ulteriori contesti

Le Reti del Piano Paesaggistico

La Rete ecologica

La Rete ecologica del PPR è un sistema interconnesso di paesaggi di cui salvaguardare la biodiversità e si struttura nella Rete ecologica regionale e nelle Reti ecologiche locali; individua i paesaggi naturali, seminaturali, rurali e urbani ai fini della conservazione, del miglioramento e dell'incremento della qualità paesaggistica ecologica del territorio regionale, e definisce strategie per il potenziamento delle connessioni ecologiche.

La RER riconosce per ogni ambito di paesaggio del PPR unità funzionali denominate "ecotopi", per i quali le schede di ambito di paesaggio definiscono indirizzi e direttive da recepire da parte degli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione. Gli ecotopi si dividono in core area, connettivi lineari su rete idrografica, tessuti connettivi rurali (AP 9), tessuti connettivi forestali (AP 4).




Figura 12: Rete ecologica di progetto

La rete ecologica negli ambiti di paesaggio ha diversi tipi di obiettivi di qualità.

Per l'AP 4 gli obiettivi di qualità sono rintracciabili a pagina 86 della scheda ambito di paesaggio Pedemontana Occidentale, allegato 13 al PPR FVG.

Per l'AP 7 gli obiettivi di qualità sono rintracciabili a pagina 70 della scheda ambito di paesaggio Alta Pianura Pordenone, allegato 16 al PPR FVG.

La rete dei beni culturali

La rete dei beni culturali è un sistema interconnesso di luoghi e manufatti espressivi di identità, il cui carattere deriva dalle interrelazioni fra fattori umani e territorio, di cui salvaguardare la consistenza materiale e visibile e le relazioni di contesto. La rete dei beni culturali riconosce e individua i fenomeni di organizzazione del territorio avvenuti nel corso della storia di cui sono ancora percepibili le forme e gli elementi del paesaggio antico.




Figura 13: Rete dei beni culturali

La valutazione della qualità del bene in rapporto al contesto di giacenza, ai fini della loro tutela, valorizzazione e fruizione, è declinata nei seguenti livelli:

- Livello 1: elementi puntuali che non necessitano di specifica tutela paesaggistica, o il cui eventuale provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – non necessita di essere ampliato, o dei quali risulta solamente memoria documentale o evidenza catastale e non è più percepibile alcuna relazione di contesto. Gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale individuano gli ulteriori edifici di rilevanza storico culturale presenti nel territorio considerato;
- Livello 2: elementi puntuali o immobili, con provvedimento di tutela – emesso ai sensi della Parte II del Codice – che necessitano di ulteriore tutela paesaggistica, ovvero immobili o complessi di immobili senza provvedimento di tutela ma di interesse paesaggistico: per tali beni gli strumenti di pianificazione, urbanistica e territoriale recepiscono il bene e ne individuano e delimitano il contesto utile a garantirne la tutela paesaggistica;
- Livello 3: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale (complessi o sistemi) per i quali esiste una forte relazione tra il bene e il contesto di giacenza che il PPR riconosce, individua e delimita, definendone specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione, ai sensi dell'articolo 41. Il Comune di Caneva non ha beni di livello 3;
- Livello 4: immobili o complessi di immobili di alto valore storico culturale e identitario riconosciuti quali poli di alto valore simbolico e Siti Unesco, come già esplicitato in precedenza.

Per quanto riguarda il livello 2 si ha:

1. Archeologia rurale e industriale - Fornace Da Calce di Fiaschetti;

Definizione tipologica	Opificio
Riferimento scheda cartacea ERPAC	78445
Localizzazione catastale	F 8, M 421
Localizzazione geografica	Via Santissima, 7 – Fiaschetti di Caneva
Restauro	1960
Provvedimento tutela	L. 431/1985



Figura 14: Fornace Da Calce di Fiaschetti (fonte: IPAC FVG)

2. Architettura fortificata - Castello di Caneva;

Definizione tipologica	Castello
Riferimento scheda cartacea ERPAC	66931
Localizzazione catastale	F 18, M 105
Localizzazione geografica	Via Castello, Caneva
Tecnica costruttiva	Pietra
Provvedimento tutela	L. 1089/1939



Figura 15: Castello di Caneva (fonte: Wikipedia)

3. Siti spirituali – Chiesa di Santa Maria Assunta;

Definizione tipologica	Chiesa e campanile
Riferimento scheda cartacea ERPAC	31154
Localizzazione catastale	F 33
Localizzazione geografica	Piazza XXX Ottobre, Fratta di Caneva
Tecnica costruttiva	Pietra
Provvedimento tutela	L. 1089/1939, art. 4



Figura 16: Chiesa di Santa Maria Assunta

4. Siti spirituali – Campanile della Chiesa di San Tomaso Apostolo;

Definizione tipologica	Campanile
Riferimento scheda cartacea ERPAC	9116
Localizzazione geografica	Piazza Martiri Garibaldini 5, Caneva



Figura 17: Immagine del campanile della Chiesa di San Tomaso Apostolo (fonte: IPAC FVG)

5. Siti spirituali – Chiesa di Santa Maria Immacolata.

Definizione tipologica	Chiesa
Riferimento scheda cartacea ERPAC	31155
Localizzazione catastale	F 25
Localizzazione geografica	Via I Maggio, Stevenà di Caneva
Tecnica costruttiva	Laterizio
Provvedimento tutela	L. 1089/1939, art. 4



Figura 18: Immagine della Chiesa di Santa Maria Immacolata (fonte: IPAC FVG)

Per quanto riguarda il livello 1:

6. Ville venete e dimore storiche - Villa De Marchi Barbieri Frova Corner Posocco. (Irvv: 00007120; Vincolo: L. 1089/1939; Decreto: 1969/11/10; Dati catastali: F25, M207);



Figura 19 Villa De Marchi Barbieri Frova Corner Posocco (fonte: IRVV)

7. Siti spirituali – Chiesa di San Marco Evangelista;
8. Siti spirituali – Oratorio della Madonna del Carmine.



Figura 20: Localizzazione dei beni di Livello 1 e 2 secondo la Rete dei Beni Culturali

Aree compromesse e degradate

Le aree compromesse e degradate vengono riconosciute dal PPR FVG come elementi di forte alterazione del paesaggio regionale cui indirizzare operazioni di mitigazione, riqualificazione e delocalizzazione. Per tali aree il PPR prevede un alto livello di trasformazione proprio al fine di migliorare la qualità del paesaggio e, soprattutto per alcune tipologie, creare nuovi paesaggi. La compromissione ed il degrado attengono esclusivamente ad aspetti percettivi. Pertanto, un'area considerata degradata sotto il profilo paesaggistico non necessariamente lo è sotto altri profili, quali ad esempio quello ecologico. Per il Comune di Caneva si può citare:

1. Cava di calcare attiva "Piaj dal Cin" con alto grado di compromissione;



Figura 21: Scheda Cava "Piaj dal Cin" (fonte: Abaco delle aree compromesse e degradate - PPR)

2. Cava di calcare attiva "La Mata" con alto grado di compromissione;
3. Cava di calcare attiva "Pedemonte Valmadonna Vallegger Lastrelle" con alto grado di compromissione;
4. Cava di calcare attiva "Val Longa" con alto grado di compromissione;
5. Cava di calcare attiva "Vallon" con alto grado di compromissione;
6. Cava di calcare attiva "Caprioli" con alto grado di compromissione;
7. Cava di calcare attiva "Col de Fer" con alto grado di compromissione;
8. "Head Quarters Nato" in Col Gaiardin con basso grado di compromissione.




Figura 22: Localizzazione aree compromesse e degradate (fonte: PPR FVG)

4. LA VARIANTE 27 AL PRGC

Il Comune di Caneva è dotato di Variante generale al P.R.G.C. di adeguamento alla L.R. 52/1991 (nuovo P.R.G.C.), approvata con deliberazione di C.C. n. 44 del 30.12.03, aggiornato all'ultima variante approvata n. 26.

Con la Delibera di G.C. n. 62 del 28.05.2018 sono state impartite le direttive per la redazione di una variante.

Con successiva Determinazione nr. 333 del 15/11/2018 l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere allo sdoppiamento dei contenuti delineati nelle sopracitate Direttive in due diverse Varianti con le seguenti motivazioni:

- a. Con delibera del Presidente della Giunta regionale n. 771 del 21.03.2018 è stato approvato il Piano paesaggistico regionale, al quale il PRGC deve necessariamente adeguarsi/conformarsi. Le modalità previste dall'art. 13 e 14 delle N.T.A. del suddetto piano prevedono l'indizione di una conferenza di servizi con la partecipazione dei competenti organi del Ministero e della Regione; tale procedura necessita di alcuni mesi per la sua conclusione, anche perché la Regione non ha ancora definito le modalità per l'adeguamento, pertanto, anche al fine di poter concludere l'iter di approvazione entro il periodo di mandato della presente Amministrazione comunale, si è ritenuto di inserire il maggior numero di argomenti in una variante urbanistica di livello comunale ai sensi della L.R. 21/2015 avente un iter semplificato e più breve rispetto ad una variante ordinaria;
- b. Sono emerse successivamente alla firma del disciplinare alcune questioni che necessitano di un maggiore approfondimento e conseguenti ulteriori prestazioni urbanistiche e geologiche, tra cui:
 - La necessità di allineamento del sistema di riferimento digitale del PRGC al Piano paesaggistico regionale che utilizza il sistema di riferimento geodetico nazionale ETRS89-ETRF2000, ai sensi dell'art. 55 delle N.T.A. del PPR;
 - La necessità di concertazione da avviare prioritariamente con gli Uffici regionali competenti, alla luce della recente novellazione sostanziale dell'impianto normativo di riferimento soprattutto per l'aspetto paesaggistico e idraulico (es. acquisizione del parere di compatibilità idraulica in ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 083/Pres) per definire nel dettaglio l'iter amministrativo da seguire e i relativi tempi;

- La necessità di correzione di alcuni errori cartografici della zonizzazione segnalati dall'Ufficio tecnico;
- La ridefinizione del layout delle tavole grafiche di zonizzazione per una migliore resa grafica e semplicità di consultazione;
- La valutazione di ulteriori proposte di variante pervenute dai cittadini.

Si è ritenuto pertanto di separare in due distinti procedimenti la variante urbanistica originariamente classificata con il n. 27:

1. La variante urbanistica il cui iter dovrà avere la precedenza per le motivazioni sopra indicate e a cui è attribuito il n. 27 sarà di livello comunale;
2. La seconda variante urbanistica a cui è attribuito il n. 28 avrà principalmente il compito di adeguare lo strumento urbanistico al PPR regionale.

La variante n. 27 in argomento quindi presenta i seguenti obiettivi:

1. allineare del sistema di riferimento digitale del PRGC al Piano paesaggistico regionale che utilizza il sistema di riferimento geodetico nazionale ETRS89-ETRF2000, ai sensi dell'art. 55 delle N.T.A. del PPR;
2. recepire studio di microzonazione sismica di primo livello;
3. recepire a livello normativo il Regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, emanato con Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018 n. 083/Pres;
4. revisionare alcuni aspetti delle norme di attuazione;
5. definire, compatibilmente con il quadro normativo regionale, delle Linee guida per interventi di trasformazione urbanistica con l'introduzione della possibilità di compensazione urbanistica;
6. aggiornare le tavole zonizzazione: correzione di alcuni errori cartografici segnalati dall'ufficio tecnico;
7. aggiornare l'elenco edifici di pregio in zona agricola valutando l'inserimento di ulteriori immobili;
8. esaminare le proposte di variante urbanistica puntuali già presentate da cittadini/ditte relative a modifiche azionative o normative, che rientrano nella variante urbanistica di livello comunale;
9. ridefinire il layout delle tavole grafiche di zonizzazione per una migliore resa grafica e semplicità di consultazione.

5. ANALISI DEGLI IMPATTI

Di seguito si valutano i potenziali effetti delle azioni della Variante al PRGC sulle componenti paesaggistiche.

La maggior parte delle modifiche attiene ad aspetti puramente manutentivi del Piano e comporta la ridefinizione della zonizzazione di Piano conseguente ad esigenze di attualizzazione delle previsioni di PRGC. La Variante in esame prevede anche piccoli aggiustamenti azzonativi ininfluenti sulla struttura di Piano e sull'insediabilità mirati alla precisazione cartografico-gestionale dello strumento.



Di seguito si riportano puntualmente le modifiche previste dalla Variante al PRGC.

PUNTO n. 01

Istanza n. 3 del 13.10.2017 prot. 12510

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante

<p>ZTO A2 <i>di conservazione e riqualificazione di edifici e tessuti edilizi di interesse storico-ambientale</i></p>	<p>ZTO E0.2 <i>verde privato di protezione</i></p>
	

Oggetto - Riduzione dell'ambito A2 e contestuale ampliamento dell'ambito E0.2

Modifica normativa: no **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera h) "ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni"

Variazioni di zona omogenea: da A2 a E0.2

Ambito della zona trasformata: 423 mq


Nuovo volume teorico realizzabile: - 423 mc (riduzione del carico urbanistico di 423 mc)

Punto n. 2

Istanza n. 4 del 17.10.2017 prot. 12648

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Ampliamento dell'ambito B2 con riduzione contestuale dell'ambito E7

Modifica normativa: no art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera e) "ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate". Sono inoltre soddisfatti i criteri prioritari di cui all'art. 5 comma 3 della medesima Legge. Il perimetro delle aree urbanizzate come individuato in sede di Variante generale è individuato in rosso nell'estratto relativo alla Var. 27.

Variazioni di zona omogenea: da E7 a B2

Ambito della zona trasformata: 400 mq

Nuovo volume teorico realizzabile: + 400 mc

Punto n. 3

Istanza n. 6 del 29.11.2017 prot. 14527

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Riduzione dell'ambito B2 e contestuale ampliamento dell'ambito E4.1

Modifica normativa: *no* **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *Si*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: *art. 4 comma 1. lettera h) "ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni"*

Variazioni di zona omogenea: *da B2 a E4.1*

Ambito della zona trasformata: *1.173 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: *- 1.173 mc (riduzione di 1.173 mc del carico urbanistico teorico)*

Punto n. 4

Istanza n. 7 del 05.12.2017 prot. 14785

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Ampliamento ambito B2* e contestuale riduzione dell'ambito E6

Modifica normativa: *no* art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera e) "ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azionativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate". Sono inoltre soddisfatti i criteri prioritari di cui all'art. 5 comma 3 della medesima Legge. Il perimetro delle aree urbanizzate come individuato in sede di Variante generale è individuato con tratto rosso continuo negli estratti. Inoltre con linea rossa a tratto alternato è individuato il buffer di 50m dallo stesso perimetro.


Variazioni di zona omogenea: *da E6 a B2**

Ambito della zona trasformata: *1.300 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: *500 mc (riferiti al lotto libero di 1.000 mq)*

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Riduzione dell'ambito B2 e contestuale ampliamento dell'ambito E0.2

Modifica normativa: *no* art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: *art. 4 comma 1. lettera h) "ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni"*


Variazioni di zona omogenea: *da B2 a E0.2*

Ambito della zona trasformata: *2.221 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: *- 2.221 mc (riduzione di 2.221 mc del carico urbanistico teorico)*

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Ampliamento dell'ambito B2 con riduzione contestuale dell'ambito E6

Modifica normativa: no art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera e) "ampliamento delle zone omogenee di completamento di tipo B definite dal PURG, previste nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici, purché prioritariamente comprese all'interno delle aree urbanizzate". Sono inoltre soddisfatti i criteri prioritari di cui all'art. 5 comma 3 della medesima Legge. Il perimetro delle aree urbanizzate come individuato in sede di Variante generale è individuato con linea rossa continua.

Variazioni di zona omogenea: da E6 a B2

Ambito della zona trasformata: 308 mq

Nuovo volume teorico realizzabile: 308 mc

Punto n. 7

Istanza n. 16 del 22.10.2018 prot. 2018

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Riclassificazione di ambito E7 e E4.3 in E0.2

Modifica normativa: *no* **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera h) *“ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni”*

Variazioni di zona omogenea: *da E7 + E4.3 a E0.2*

Ambito della zona trasformata: *1.178 mq*


Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 8

Correzione cartografica

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Correzione cartografica: corretta individuazione edificio in zona agricola con vincolo di PRGC n. 20

Modifica normativa: No art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: Si

Viene corretta l'individuazione sulla scheda dell'edificio n.20 nell'Elaborato "Schede edifici di interesse Storico – Ambientale in zona agricola "

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: Si

Trattasi di correzione di mero errore materiale relativo all'individuazione dell'edificio vincolato.

Variazioni di zona omogenea: /

Ambito della zona trasformata: /

Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 9

Correzione cartografica

Recepimento nel PRGC del PAC "Borgo Isonzo" approvato

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante

<p>ZTO D3.2 <i>insediamenti industriali e artigianali singoli esistenti soggetti a trasferimento</i></p>	<p>ZTO C2 <i>di nuovo sviluppo residenziale</i></p>
	

Oggetto – Correzione Cartografica - Recepimento PAC: recepimento della zonizzazione del PAC Borgo Isonzo approvato con DGC n. 32 del 21.04.2018 con convenzione sottoscritta il 04.07.2018

Modifica normativa: no art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Trattasi di mero recepimento cartografico del PAC Borgo Isonzo, già approvato con DGC n. 32 del 21.04.2018 e con convenzione sottoscritta il 04.07.2017

Variazioni di zona omogenea: da D3.2 a C2

Ambito della zona trasformata: 11.720 mq (fonte PAC)


Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 10

Correzione errore cartografico

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Correzione cartografica: correzione del mero errore materiale di una zona E0.2 lasciata in bianco sulle tavole del PRGC

Modifica normativa: *no* art. modificato: /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *Si*

Trattasi di mero errore materiale relativo alla non corretta colorazione del retino cartografico.

Variazioni di zona omogenea: *da zona bianca a E0.2*

Ambito della zona trasformata: *684 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 11

Correzione cartografica

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - *Correzione cartografica: corretta riclassificazione di due aree in zone AS (Verde pubblico) per effetto dell'acquisizione al patrimonio pubblico*

Modifica normativa: *no* **art. modificato:** */*

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *Si*

Trattasi di corretta classificazione cartografica di due aree già acquisite al patrimonio pubblico.

Variazioni di zona omogenea: *da B2 a AS (Verde pubblico)*

Ambito della zona trasformata: *377 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: */*

Punto n. 12

Correzione cartografica

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Correzione cartografica: corretta classificazione di parcheggio privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico (Parcheggio di relazione)

Modifica normativa: *no* **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Trattasi di corretta riclassificazione di parcheggio privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico (Parcheggio di relazione)

Variazioni di zona omogenea: *da B2 a P*

Ambito della zona trasformata: *132 mq*

Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 13

Correzione cartografica

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Correzione cartografica: corretta classificazione di parcheggio privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico (Parcheggio di relazione)

Modifica normativa: no **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Trattasi di corretta riclassificazione di parcheggio privato con vincolo di destinazione ad uso pubblico (Parcheggio di relazione)

Variazioni di zona omogenea: da B2 a P

Ambito della zona trasformata: 65 mq

Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 14

Individuazione nuovo edificio di pregio in zona agricola

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Riconoscimento di un nuovo edificio di pregio in zona agricola con vincolo da PRGC

Modifica normativa: *no* **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: *Si*

Viene individuato un nuovo edificio di pregio in zona agricola. E' aggiunta la nuova scheda n. 34 nell'Elaborato "Schede edifici di interesse Storico – Ambientale in zona agricola "

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

art. 4 comma 1. lettera i) "ampliamento o individuazione di altre particolari categorie urbanistiche, così come classificate nell'assetto azzonativo dei vigenti strumenti urbanistici e non riconducibili né alle zone omogenee definite dal PURG, né a quelle specificate nel comma 1, lettera a), punto 3), purché nel rispetto dei criteri metodologici rappresentati negli strumenti stessi e loro eventuale giustificata riduzione o soppressione"


Variazioni di zona omogenea: /

Ambito della zona trasformata: /

Nuovo volume teorico realizzabile: /

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Ampliamento delle destinazioni d'uso ammesse nella zona D2.2 includendo la destinazione "commerciale al dettaglio"

Modifica normativa: *Si* **art. modificato:** *Modifica 1* NTA – Allegato n. 6 - Scheda d'ambito "Ex Spagnol"
Modifica 2 NTA – Art. 27 ZONA D2.2 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE CONVALIDATA

Modifiche Cartografiche: *no*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: *art. 3 comma 1. lettera d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.*

art. 7 "Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura:

Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

omissis

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi,



gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);"


Variazioni di zona omogenea: /

Ambito della zona trasformata: /

Nuova superficie coperta ammissibile: /

Modifica 1

NTA – Allegato 6 – Scheda d’Ambito “Ex Spagnol”



PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In questo ambito di Zona D2.2 denominato "Ex-Spagnol", introdotto con la Variante 18 al PRGC al fine di riqualificare e riconvertire un precedente insediamento industriale manifatturiero, oltre alle disposizioni di Zona di cui all'art. 27 delle Norme Tecniche del PRGC, valgono le indicazioni a titolo orientativo o prescrittivo rappresentate nella parte cartografica della presente Scheda d'Ambito:

omissis


2. riguardo all'assetto interno dei lotti nella parte ovest dell'ambito, esso è indicato in planimetria a titolo orientativo, ed è suscettibile di variazione per motivate esigenze produttive e logistiche da documentare adeguatamente, insieme con la dimostrazione che il singolo intervento diretto non comprometta l'assetto complessivo dell'ambito ed assicuri l'ottimale fruizione di ogni sua parte, al fine del rilascio del titolo abilitativo;

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE

omissis

Modifica 1

NTA – Allegato 6 – Scheda d’Ambito “Ex Spagnol”



PRESCRIZIONI PARTICOLARI

In questo ambito di Zona D2.2 denominato "Ex-Spagnol", introdotto con la Variante 18 al PRGC al fine di riqualificare e riconvertire un precedente insediamento industriale manifatturiero, oltre alle disposizioni di Zona di cui all'art. 27 delle Norme Tecniche del PRGC, valgono le indicazioni a titolo orientativo o prescrittivo rappresentate nella ~~parte cartografica della~~ presente Scheda d'Ambito:

omissis

2. riguardo all'assetto interno dei lotti nella parte ovest dell'ambito, esso è indicato in planimetria a titolo orientativo, ed è suscettibile di variazione per motivate esigenze produttive e logistiche da documentare adeguatamente, insieme con la dimostrazione che il singolo intervento diretto non comprometta l'assetto complessivo dell'ambito ed assicuri l'ottimale fruizione di ogni sua parte, al fine del rilascio del titolo abilitativo;

3. destinazioni d'uso – ad esclusione dell'ambito di nuova edificazione segnato con perimetro rosso, per agevolare la riqualificazione funzionale dell'intera area, sulla restante porzione è ammessa la destinazione "commerciale al dettaglio" fino ad un massimo di 1.000 mq complessivi di superficie di vendita; per la quale dovrà essere inoltre rispettata la dotazione di parcheggi nelle modalità e quantità previste dalla legge per la destinazione commerciale e comunque in misura non inferiore al 200 per cento della superficie di vendita.

PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE

omissis

<p>Modifica 2</p> <p>NTA – Art. 27 ZONA D2.2 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE CONVALIDATA</p> <p>INDIVIDUAZIONE</p> <p>Riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati industriali e artigianali esistenti riconosciuti dal piano.</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>Consolidamento e razionalizzazione degli insediamenti produttivi in forma agglomerata.</p> <p>USI CONSENTITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti industriali ed artigianali, strutture per la gestione aziendale e per i servizi, sale espositive, magazzini e depositi; - l'alloggio per il gestore o per il custode; - attività di trasporto di persone o merci; - attività di commercio connesse alla produzione delle aziende insediate fino al limite max di mq 400; - attività di commercializzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 29/2005, dei generi non alimentari a basso impatto così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) della stessa L.R., comunque non superiori ai 1.500 mq complessivi di superficie di vendita ed ai 5.000 mq di superficie coperta complessiva. <p>MODALITA' DI ATTUAZIONE</p> <p>L'attuazione del PRGC nella zona avviene con intervento edilizio diretto subordinato a convenzione con il Comune per l'adeguamento delle opere infrastrutturali della zona.</p> <p><i>omissis</i></p>	<p>Modifica 2</p> <p>NTA – Art. 27 ZONA D2.2 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE ESISTENTE CONVALIDATA</p> <p>INDIVIDUAZIONE</p> <p>Riguarda le parti del territorio interessate da agglomerati industriali e artigianali esistenti riconosciuti dal piano.</p> <p>OBIETTIVI</p> <p>Consolidamento e razionalizzazione degli insediamenti produttivi in forma agglomerata.</p> <p>USI CONSENTITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti industriali ed artigianali, strutture per la gestione aziendale e per i servizi, sale espositive, magazzini e depositi; - l'alloggio per il gestore o per il custode; - attività di trasporto di persone o merci; - attività di commercio connesse alla produzione delle aziende insediate fino al limite max di mq 400; - attività di commercializzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 29/2005, dei generi non alimentari a basso impatto così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) della stessa L.R., comunque non superiori ai 1.500 mq complessivi di superficie di vendita ed ai 5.000 mq di superficie coperta complessiva; parametri riferiti all'estensione complessiva delle zone D2.2 su tutto il territorio comunale, ad esclusione della zona interessata dalla Scheda d'Ambito "Ex Spagnolo" – Allegato n. 6 alle presenti Norme di Attuazione; per essa valgono le prescrizioni puntuali integrative indicate nella Scheda stessa. <p>MODALITA' DI ATTUAZIONE</p> <p>L'attuazione del PRGC nella zona avviene con intervento edilizio diretto subordinato a convenzione con il Comune per l'adeguamento delle opere infrastrutturali della zona.</p> <p><i>omissis</i></p>
--	--

Punto n. 16

Correzione cartografica

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante

- 1) ZTO B1
di completamento a carattere semintensivo
- 2) ZTO E0.2
verde privato di protezione

- 1) Strada
strada di PRGC
- 2) ZTO AS
verde pubblico



Oggetto - Correzione cartografica: corretta individuazione di sede stradale e verde pubblico

Modifica normativa: no **art. modificato:** /

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: Si

Trattasi di corretta individuazione di sede stradale.

Variazioni di zona omogenea: 1) da B1 a Strada - 2) da E0.2 a AS (Verde pubblico)

Ambito della zona trasformata: 1) 168 mq - 2) 472 mq


Nuovo volume teorico realizzabile: /

Punto n. 17

Istanza n. 8 del 12.02.2018 prot. 1719

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Riduzione nel PRGC dell'ambito di PAC relativo alla zona industriale di Fratta e riclassificazione parziale in zona agricola E7, mantenendo inalterato il Piano Strutturato

Modifica normativa: Si art. modificato: art. 26 - ZONA D2.1 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO

Modifiche Cartografiche: Si


Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015:








art. 3 comma 1 lettera c) "prevedono l'interscambio tra le indicazioni dei piani struttura e le previsioni degli assetti azzonativi degli strumenti urbanistici comunali, qualora non si modifichi la rappresentazione del piano struttura, non si incrementi l'entità dei carichi insediativi e si trasformino le zone omogenee da stralciare, in zona agricola di tipo E come definita dal Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 settembre 1978, n. 0826 /Pres. (Approvazione del Piano urbanistico regionale generale), di seguito denominato PURG"

art. 4 comma 1. lettera h) “ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell’assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni”











Estratto Tav. p1 Piano Strutturale della Variante generale al PRGC



SISTEMA INSEDIATIVO

-  Ambito di interesse storico-archeologico del castello soggetto a tutela
-  Ambito di conservazione o di trasformazione conservativa dei vecchi nuclei insediativi
-  Ambito di consolidamento e sviluppo della struttura insediativa a dominante residua formazione recente
-  Ambito a verde di protezione da ulteriori espansioni insediative
-  Localizzazione di funzioni di preminente interesse pubblico
-  Ambito di consolidamento di agglomerati produttivi
-  Ambito di previsione di nuovo nucleo di agglomerazione produttiva

SISTEMA RELAZIONALE

-  Elementi esistenti e di previsione dell’armatura viaria del territorio corrispondenti a strade di interesse regionale
-  Elementi esistenti dell’armatura viaria del territorio corrispondenti a strade di interesse provinciale
-  Elementi esistenti della rete di servizio del territorio corrispondenti a strade di interesse locale
-  Traccati viari di scala urbana di previsione e adeguamento per la strutturazione di contesti insediativi
-  Viabilità ciclabile connessa alla rete territoriale
-  Percorso pedonale di interesse storico
-  Nodo stradale principale
-  Nodi stradali secondari
-  Nodo corrispondente al centro urbano
-  Connessione per trasporto materiali cava agli impianti di prima lavorazione

SS 13 - RACCORDO A28
CORNADELLA

Variazioni di zona omogenea: da D2.1 a E7

Ambito della zona trasformata: 172.478 mq

Nuova superficie coperta ammissibile: -86.239 mq




<p>Art. 26 - ZONA D2.1 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO</p> <p>INDIVIDUAZIONE Riguarda le parti del territorio interessate da nuovo ambito di agglomerazione industriale e artigianale di scala comunale soggetto ad infrastrutturazione.</p> <p>OBIETTIVI Soddisfacimento della domanda insediativa pregressa, nonché di quella insorgente soprattutto indotta dai numerosi trasferimenti previsti dal piano, ivi compresa quella di funzioni produttive connesse alle cave. Coordinamento con la viabilità di previsione di scala territoriale, anche al fine di una agevole relazionabilità con la rete primaria e con la zona industriale di Cornadella nel limitrofo comune di Sacile.</p> <p>USI CONSENTITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti industriali ed artigianali, strutture per la gestione aziendale e per i servizi, sale espositive, magazzini e depositi anche non direttamente connessi alle attività produttive; - alloggio per il gestore o per il custode; - attività di trasporto di persone o merci; - attività di commercio connesse alla produzione delle aziende insediate fino al limite max di mq 400; - attività di commercializzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 29/2005, dei generi non alimentari a basso impatto così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) della stessa L.R.; - attrezzature e servizi di supporto della zona. <p>MODALITA' DI ATTUAZIONE Gli interventi nella zona sono subordinati alla formazione di strumento attuativo esteso a tutta l'area, che potrà essere reso esecutivo anche per parti.</p> <p>INDICI E PARAMETRI PER NUOVA EDIFICAZIONE ED AMPLIAMENTI Densità massima di addetti: add./Ha 40 Superficie minima per addetto da destinare ad attrezzature sociali (infermeria, mensa ecc...), a verde pubblico ed a parcheggi di relazione: mq./add. 15 Rapporto massimo di copertura: Q = 50 % Altezza max degli edifici: H = ml. 10 Altezza max impianti tecnologici: H = ml. 15</p> <p>Nel solo caso di insediamenti produttivi derivanti dalla rilocalizzazione di attività produttive esistenti in ambito di trasferimento, al fine di adeguarle e razionalizzarle sotto il profilo sia produttivo sia ambientale, l'altezza massima degli impianti tecnologici/silos è elevata a m 22,00.</p> <p>Distanza minima dai confini di zona: D = ml. 15 Distanza min dai confini di proprietà: D = ml. 5</p> <p>ovvero a confine alle condizioni stabilite dal Codice Civile Distanza min da strade: - di interesse regionale: D = ml. 30 - di interesse locale: D = ml. 20 - di distribuzione interna da definirsi in sede di strumento attuativo</p> <p>Superficie max utile per la residenza del gestore o custode: Su = mq. 120</p> <p>E' esclusa la realizzazione di ulteriori vani/accessori. Distanza min. dai confini di proprietà della residenza: D = ml. 5 Distanza min tra pareti finestrate della residenza e pareti di edifici antistanti: D = ml. 10</p>	<p>Art. 26 - ZONA D2.1 INDUSTRIALE E ARTIGIANALE DI NUOVO IMPIANTO</p> <p>INDIVIDUAZIONE Riguarda le parti del territorio interessate da nuovo ambito di agglomerazione industriale e artigianale di scala comunale soggetto ad infrastrutturazione.</p> <p>OBIETTIVI Soddisfacimento della domanda insediativa pregressa, nonché di quella insorgente soprattutto indotta dai numerosi trasferimenti previsti dal piano, ivi compresa quella di funzioni produttive connesse alle cave. Coordinamento con la viabilità di previsione di scala territoriale, anche al fine di una agevole relazionabilità con la rete primaria e con la zona industriale di Cornadella nel limitrofo comune di Sacile.</p> <p>USI CONSENTITI</p> <ul style="list-style-type: none"> - impianti industriali ed artigianali, strutture per la gestione aziendale e per i servizi, sale espositive, magazzini e depositi anche non direttamente connessi alle attività produttive; - alloggio per il gestore o per il custode; - attività di trasporto di persone o merci; - attività di commercio connesse alla produzione delle aziende insediate fino al limite max di mq 400; - attività di commercializzazione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. 29/2005, dei generi non alimentari a basso impatto così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera e) della stessa L.R.; - attrezzature e servizi di supporto della zona. <p>MODALITA' DI ATTUAZIONE Gli interventi nella zona sono subordinati alla formazione di strumento attuativo esteso a tutta l'area, che potrà essere reso esecutivo anche per parti.</p> <p>INDICI E PARAMETRI PER NUOVA EDIFICAZIONE ED AMPLIAMENTI Densità massima di addetti: add./Ha 40 Superficie minima per addetto da destinare ad attrezzature sociali (infermeria, mensa ecc...), a verde pubblico ed a parcheggi di relazione: mq./add. 15 Rapporto massimo di copertura: Q = 50 % Altezza max degli edifici: H = ml. 10 Altezza max impianti tecnologici: H = ml. 15</p> <p>Nel solo caso di insediamenti produttivi derivanti dalla rilocalizzazione di attività produttive esistenti in ambito di trasferimento, al fine di adeguarle e razionalizzarle sotto il profilo sia produttivo sia ambientale, l'altezza massima degli impianti tecnologici/silos è elevata a m 22,00.</p> <p>Distanza minima dai confini di zona: D = ml. 15 Distanza min dai confini di proprietà: D = ml. 5</p> <p>ovvero a confine alle condizioni stabilite dal Codice Civile Distanza min da strade: - di interesse regionale: D = ml. 30 - di interesse locale: D = ml. 20 - di distribuzione interna da definirsi in sede di strumento attuativo</p> <p>Superficie max utile per la residenza del gestore o custode: Su = mq. 120</p> <p>E' esclusa la realizzazione di ulteriori vani/accessori. Distanza min. dai confini di proprietà della residenza: D = ml. 5 Distanza min tra pareti finestrate della residenza e pareti di edifici antistanti: D = ml. 10</p>
--	---



<p>Dotazione di parcheggi, da prevedersi per ogni nuovo intervento edificatorio o ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parcheggi stanziali: minimo uno ogni due addetti - parcheggi di relazione: minimo 10% della superficie utile degli edifici destinati alle funzioni produttive. <p>Gli interventi edificatori che prevedono superfici da destinare ad attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso dovranno garantire la quantità di parcheggi prevista dalla legislazione regionale per il settore.</p> <p>Detti parcheggi per la parte necessaria a raggiungere lo standard minimo, possono essere ricavati anche all'interno dei lotti.</p> <p>Nel caso di esercizi commerciali di generi non alimentari a basso impatto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 29/2005 gli standard da riservare a parcheggio sono ridotti al 50% di quelli previsti per le corrispondenti superfici di vendita, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.</p> <p>PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI</p> <p>Nella predisposizione dello strumento attuativo si dovrà tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un'attenta considerazione dei sistemi di deflusso delle acque superficiali, che vanno ad interessare la zona oggetto di trasformazione con la nuova destinazione produttiva; - del mantenimento, con opportuna selezione, degli elementi lineari più significativi della vegetazione che connotano il paesaggio e di una coerente definizione tipologica e di assetto del verde di arredo della zona, anche in relazione ad una sua positiva integrazione con il contesto circostante a prevalente caratterizzazione agricola; - del conseguimento, attraverso adeguato studio di organizzazione dell'area e delle sue connessioni esterne, di un razionale rapporto di sostegno per i collegamenti territoriali, nonché di una agevole integrabilità con l'area di riserva destinata a futura espansione, con riferimento allo schema guida allegato alla relazione generale che costituisce parte integrante del presente piano. <p>I lotti dovranno essere recintati con soluzioni improntate alla massima semplicità e uniformità.</p> <p>OMISSIS</p>	<p>Dotazione di parcheggi, da prevedersi per ogni nuovo intervento edificatorio o ampliamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parcheggi stanziali: minimo uno ogni due addetti - parcheggi di relazione: minimo 10% della superficie utile degli edifici destinati alle funzioni produttive. <p>Gli interventi edificatori che prevedono superfici da destinare ad attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso dovranno garantire la quantità di parcheggi prevista dalla legislazione regionale per il settore.</p> <p>Detti parcheggi per la parte necessaria a raggiungere lo standard minimo, possono essere ricavati anche all'interno dei lotti.</p> <p>Nel caso di esercizi commerciali di generi non alimentari a basso impatto, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. 29/2005 gli standard da riservare a parcheggio sono ridotti al 50% di quelli previsti per le corrispondenti superfici di vendita, fermo restando l'obbligo di ripristinarne l'osservanza, ovvero di attuare una corrispondente riduzione della superficie di vendita in caso di mutamento di settore merceologico.</p> <p>PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI</p> <p>Nella predisposizione dello strumento attuativo si dovrà tenere conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di un'attenta considerazione dei sistemi di deflusso delle acque superficiali, che vanno ad interessare la zona oggetto di trasformazione con la nuova destinazione produttiva; - del mantenimento, con opportuna selezione, degli elementi lineari più significativi della vegetazione che connotano il paesaggio e di una coerente definizione tipologica e di assetto del verde di arredo della zona, anche in relazione ad una sua positiva integrazione con il contesto circostante a prevalente caratterizzazione agricola; - del conseguimento, attraverso adeguato studio di organizzazione dell'area e delle sue connessioni esterne, di un razionale rapporto con l'esistente bretella autostradale di sostegno per i collegamenti territoriali, nonché di una agevole integrabilità con l'area di riserva destinata a futura espansione, con riferimento allo schema guida allegato alla relazione generale che costituisce parte integrante del presente piano. <p>I lotti dovranno essere recintati con soluzioni improntate alla massima semplicità e uniformità.</p> <p>OMISSIS</p>
--	---

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto: Estensione dell'uso temporaneo dell'Ambito di funzioni connesse alle cave per la zona D4.2 della ex cava "Livenzetta"

Modifica normativa: *si* **art. modificato:** art. 31 delle NTA - ZONA D4.2 AREE DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DESTINATE A SOLO RECUPERO AMBIENTALE ED A LIMITATE E CIRCOSCRITTE FUNZIONI CONNESSE ALLE CAVE

Modifiche Cartografiche: *no*

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: *SI*

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015:

art. 3 comma 1. lettera d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

art. 7 "Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura:

Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

omissis

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le



strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);”

Variazioni di zona omogenea: /

Ambito della zona trasformata: /

Nuova superficie coperta ammissibile: /

Art. 31 - ZONA D4.2 AREE DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DESTINATE A SOLO RECUPERO AMBIENTALE ED A LIMITATE E CIRCOSCRITTE FUNZIONI CONNESSE ALLE CAVE

INDIVIDUAZIONE

Riguarda le parti del territorio submontano e collinare, comprese nell'ambito di cave non più attive di calcare e marmorino, che vanno sottoposte a recupero ambientale, limitando al loro interno il mantenimento, per quanto compatibile, di area di superficie definita per attrezzature ed impianti di prima lavorazione (vagliatura) di materiali provenienti da cave circostanti tuttora in esercizio.

omissis

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Ambito di funzioni connesse alle cave

L'area destinata ad attrezzature ed impianti relazionati alle cave dovrà essere ricavata su piazzale già in parte utilizzato per tali funzioni. Eventuali interventi da realizzare in termini di adeguamento a prescrizioni nel frattempo resesi necessarie, quali ad esempio l'asfaltatura degli spazi di manovra dei mezzi pesanti per evitare il sollevamento e la dispersione di polveri, possono avvenire per intervento diretto senza ricorso a strumento urbanistico attuativo.

Detta area non potrà avere una dimensione superiore ad Ha 3.

Nel caso della ex cava Livenzetta il perimetro di detta area non potrà avere distanza inferiore a ml. 250 dalla presa d'acqua per uso acquedottistico presente in prossimità della zona.

Art. 31 - ZONA D4.2 AREE DI ATTIVITA' ESTRATTIVE DESTINATE A SOLO RECUPERO AMBIENTALE ED A LIMITATE E CIRCOSCRITTE FUNZIONI CONNESSE ALLE CAVE

INDIVIDUAZIONE

Riguarda le parti del territorio submontano e collinare, comprese nell'ambito di cave non più attive di calcare e marmorino, che vanno sottoposte a recupero ambientale, limitando al loro interno il mantenimento, per quanto compatibile, di area di superficie definita per attrezzature ed impianti di prima lavorazione (vagliatura) di materiali provenienti da cave circostanti tuttora in esercizio.

omissis

PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI

Ambito di funzioni connesse alle cave

L'area destinata ad attrezzature ed impianti relazionati alle cave dovrà essere ricavata su piazzale già in parte utilizzato per tali funzioni. Eventuali interventi da realizzare in termini di adeguamento a prescrizioni nel frattempo resesi necessarie, quali ad esempio l'asfaltatura degli spazi di manovra dei mezzi pesanti per evitare il sollevamento e la dispersione di polveri, possono avvenire per intervento diretto senza ricorso a strumento urbanistico attuativo.

Detta area non potrà avere una dimensione superiore ad Ha 3.

Nel caso della ex cava Livenzetta:

- il perimetro dell'area **utilizzata per funzioni connesse alle cave può essere esteso al massimo al 70% dell'intera superficie della zona D4.2 per un periodo temporale massimo (uso temporaneo) di otto anni dalla data di approvazione della Var. 27, tenuto fermo che non potrà comunque avere distanza inferiore a ml. 250 dalla presa d'acqua per uso acquedottistico presente in prossimità della zona;**


- **nel medesimo periodo temporale (uso temporaneo di otto anni), oltre agli usi consentiti già individuati, potrà essere autorizzato un solo unico nuovo impianto di miscelazione a calce, mobile o semi-mobile, che abbia un'occupazione di suolo massima di 300 mq riferiti alla superficie del rettangolo in cui tale impianto è inscrivibile;**



<p>Nello strumento attuativo dovranno essere previsti parcheggi stanziali nella misura di uno ogni due addetti, parcheggi di relazione proporzionati al numero dei fruitori con minimo di due posti macchina, nonché spazi per i mezzi pesanti e macchinari mobili che stazionano all'interno dell'area.</p> <p>I manufatti di servizio di nuova previsione vanno limitati a quelli indispensabili per il funzionamento dell'attività.</p> <p>Il progetto per l'area ricadente in località Livenzetta dovrà comprendere il recupero, tramite ristrutturazione e parziale ricostruzione, ed il riuso per funzioni connesse all'attività, per quanto compatibili con le sue caratteristiche, di opificio degradato di interesse come esempio di archeologia industriale, mentre andrà rimosso ogni altro manufatto non convertibile ad appropriato uso.</p> <p>L'accesso a detta area dovrà essere derivato dalla strada di servizio esistente, escludendo l'accesso diretto dalla strada pedemontana.</p> <p><u>Ambito di recupero ambientale</u></p> <p><i>omissis</i></p>	<p>- l'attuazione dell'area nel suo complesso è demandata a specifico piano attuativo nel quale dovranno essere valutati attentamente e compensati eventuali impatti sulle matrici ambientali (emissioni, rumore, paesaggio, traffico, ecc);</p> <p>- le operazioni di ripristino a 3 ettari dell'<i>Ambito di funzioni connesse alle cave</i> e il relativo collaudo dovranno avvenire entro nove anni dalla data di approvazione della Var. 27. Entro sei mesi dall'approvazione della Variante 27 dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria legata a tale ripristino, pena la decadenza dell'uso temporaneo sopra definito di otto anni.</p> <p>Nello strumento attuativo dovranno essere previsti parcheggi stanziali nella misura di uno ogni due addetti, parcheggi di relazione proporzionati al numero dei fruitori con minimo di due posti macchina, nonché spazi per i mezzi pesanti e macchinari mobili che stazionano all'interno dell'area.</p> <p>I manufatti di servizio di nuova previsione vanno limitati a quelli indispensabili per il funzionamento dell'attività.</p> <p>Il progetto per l'area ricadente in località Livenzetta dovrà comprendere il recupero, tramite ristrutturazione e parziale ricostruzione, ed il riuso per funzioni connesse all'attività, per quanto compatibili con le sue caratteristiche, di opificio degradato di interesse come esempio di archeologia industriale, mentre andrà rimosso ogni altro manufatto non convertibile ad appropriato uso.</p> <p>L'accesso a detta area dovrà essere derivato dalla strada di servizio esistente, escludendo l'accesso diretto dalla strada pedemontana.</p> <p><u>Ambito di recupero ambientale</u></p> <p><i>omissis</i></p>
--	--

PRGC Var26

PRGC Var 27 – proposta di Variante



Oggetto - Stralcio della scheda d'Ambito Rio della Madonna con riclassificazione zona C2 in zona E7 – contestuale ridefinizione e classificazione delle aree a servizi

Modifica normativa: si art. modificato: *Modifica 1* stralcio/eliminazione dell' Allegato n. 5 alle Nta - Scheda d'Ambito n.3 Rio della Madonna
Modifica 2 art. 24 delle NTA – ZONA C2 DI NUOVO SVILUPPO RESIDENZIALE

Modifiche Cartografiche: Si

Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI

Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015: art. 4 comma 1. lettera h) "ampliamento delle zone omogenee di tipo E definite dal PURG, così come recepite nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali ed eventuale riduzione delle zone stesse soltanto a seguito degli adattamenti e degli ampliamenti dei perimetri previsti dal presente comma per le altre zone, nonché sulla base di giustificate motivazioni"

Variazioni di zona omogenea: da C2 a E7 con contestuale stralcio della scheda d'ambito n.3 e conseguente ridefinizione e classificazione delle aree a servizi

Ambito della zona trasformata: 21.995 mq

Nuovo volume teorico realizzabile: -16.000 mc (riduzione del carico urbanistico)

Modifica 1

Stralcio/eliminazione dell' Allegato n 5 alle Nta - Scheda d'Ambito n.3 Rio della Madonna



ALLEGATO N° 5


SCHEDA D'AMBITO "RIO DELLA MADONNA"

1. DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale complessiva: mq 47.800
 Superficie territoriale ambito di intervento residenziale di espansione (n. 2 Zone C2) comprensivo della viabilità interna: mq 19.300
 Volumetria residenziale ammissibile nell'ambito di intervento residenziale di espansione: mc 16.000
 Superficie territoriale ambito di intervento per attrezzature collettive nonché di interesse ecologico e relativa viabilità: mq 28.500 di cui:
 Superficie attrezzature collettive esistenti (AU e B): mq 3.800
 Superficie territoriale a verde (parco) e di interesse ecologico (macchia boscata): minimo mq 12.000
 Superficie territoriale per attrezzature collettive di tipo per palestra al coperto e campo gioco pallavolo/pallacanestro a cielo aperto: massimo mq 5.500
 Superficie territoriale per parcheggio: massimo mq 4.000
 Superficie per viabilità: max mq 3.200
 I valori numerici sono ricavati da misurazione di basi catastali digitali e per approssimazione alle cifre indicate, suscettibili di rettifica per effetto di rilievo.

Modifica 1

Stralcio/eliminazione dell' Allegato n 5 alle Nta - Scheda d'Ambito n.3 Rio della Madonna



ALLEGATO N° 5

SCHEDA D'AMBITO "RIO DELLA MADONNA"

1. DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale complessiva: mq 47.800
 Superficie territoriale ambito di intervento residenziale di espansione (n. 2 Zone C2) comprensivo della viabilità interna: mq 19.300
 Volumetria residenziale ammissibile nell'ambito di intervento residenziale di espansione: mc 16.000
 Superficie territoriale ambito di intervento per attrezzature collettive nonché di interesse ecologico e relativa viabilità: mq 28.500 di cui:
 Superficie attrezzature collettive esistenti (AU e B): mq 3.800
 Superficie territoriale a verde (parco) e di interesse ecologico (macchia boscata): minimo mq 12.000
 Superficie territoriale per attrezzature collettive di tipo per palestra al coperto e campo gioco pallavolo/pallacanestro a cielo aperto: massimo mq 5.500
 Superficie territoriale per parcheggio: massimo mq 4.000
 Superficie per viabilità: max mq 3.200
 I valori numerici sono ricavati da misurazione di basi catastali digitali e per approssimazione alle cifre indicate, suscettibili di rettifica per effetto di rilievo.



<p>Modifica 2</p> <p>art. 24 delle NTA – ZONA C2 DI NUOVO SVILUPPO RESIDENZIALE</p> <p>INDIVIDUAZIONE</p> <p>Riguarda le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI</p> <p>In sede di formazione dei PAC in attuazione delle zone C2, si dovrà tener conto delle indicazioni vincolanti del PRGC circa l’inserimento, nella struttura organizzativa dei comparti interessati, di eventuali nuove previsioni viarie di interesse comunale, anche marginali a detti comparti, le cui caratteristiche e precisa ubicazione saranno conformi alle disposizioni impartite dal Comune e le modalità di attuazione saranno oggetto dei contenuti della specifica convenzione.</p> <p>Per l’arredo delle aree destinate a verde pubblico e per i viali alberati si fa riferimento alle specifiche indicazioni riportate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa delle presenti norme.</p> <p>Tali indicazioni costituiscono anche guida, sia pur non prescrittiva, per l’arredo di spazi comuni ed individuali di natura privata.</p> <p>ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>Per le Zone C2 rientranti nel perimetro tratteggiato indicante la zona mista contraddistinta nella Tav. P3.1 con asterisco * ed il cartiglio S.A.1, valgono le prescrizioni di cui alla Scheda d’Ambito Rio della Madonna di cui all’Allegato n. 4.</p> <p>Tale ambito è stato introdotto con la Variante n. 16 al PRGC avente per oggetto, tra l’altro, la verifica delle aree preordinate all’espropriazione che ha comportato, nella fattispecie riguardante l’area, un meccanismo di compensazione nei confronti dei proprietari tale per cui, a fronte della cessione gratuita di superficie e assunzione degli oneri di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali alla “città pubblica” già prevista dal Piano – con particolare riferimento: all’ampliamento ed all’integrazione dimensionale e funzionale del complesso scolastico contraddistinto in cartografia di PRGC con i cartigli SIM-SE, nonché all’adeguamento della superficie pertinenziale parcheggio del complesso comunale contraddistinto con i cartigli AUB, è stata riconosciuta la capacità edificatoria a fini residenziali di una parte secondo regole oggetto di apposita</p>	<p>Modifica 2</p> <p>art. 24 delle NTA – ZONA C2 DI NUOVO SVILUPPO RESIDENZIALE</p> <p>INDIVIDUAZIONE</p> <p>Riguarda le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti a prevalente carattere residenziale.</p> <p><i>omissis</i></p> <p>PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI</p> <p>In sede di formazione dei PAC in attuazione delle zone C2, si dovrà tener conto delle indicazioni vincolanti del PRGC circa l’inserimento, nella struttura organizzativa dei comparti interessati, di eventuali nuove previsioni viarie di interesse comunale, anche marginali a detti comparti, le cui caratteristiche e precisa ubicazione saranno conformi alle disposizioni impartite dal Comune e le modalità di attuazione saranno oggetto dei contenuti della specifica convenzione.</p> <p>Per l’arredo delle aree destinate a verde pubblico e per i viali alberati si fa riferimento alle specifiche indicazioni riportate nell’allegato 3, che costituisce appendice integrativa delle presenti norme.</p> <p>Tali indicazioni costituiscono anche guida, sia pur non prescrittiva, per l’arredo di spazi comuni ed individuali di natura privata.</p> <p>ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI</p> <p>Per le Zone C2 rientranti nel perimetro tratteggiato indicante la zona mista contraddistinta nella Tav. P3.1 con asterisco * ed il cartiglio S.A.1, valgono le prescrizioni di cui alla Scheda d’Ambito Rio della Madonna di cui all’Allegato n. 4.</p> <p>Tale ambito è stato introdotto con la Variante n. 16 al PRGC avente per oggetto, tra l’altro, la verifica delle aree preordinate all’espropriazione che ha comportato, nella fattispecie riguardante l’area, un meccanismo di compensazione nei confronti dei proprietari tale per cui, a fronte della cessione gratuita di superficie e assunzione degli oneri di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali alla “città pubblica” già prevista dal Piano – con particolare riferimento: all’ampliamento ed all’integrazione dimensionale e funzionale del complesso scolastico contraddistinto in cartografia di PRGC con i cartigli SIM-SE, nonché all’adeguamento della superficie pertinenziale parcheggio del complesso comunale contraddistinto con i cartigli AUB, è stata riconosciuta la capacità edificatoria a fini</p>
--	---



<p>convenzione urbanistica</p> <p>Le modalità di attuazione per quest'area, che comportano quindi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la cessione di aree al Comune da parte dei privati proprietari; - il contributo da parte di questi ultimi in termini di progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio dell'intero ambito eccedenti gli standard minimi a scomputo dei relativi oneri, di importo economico-finanziario definito in quota parte e per controvalore rispetto alla volumetria residenziale realizzabile nella parte di ambito prevista a tale scopo; con modalità stabilite in sede di convenzione urbanistica, sono contenute nella Scheda d'Ambito "Rio della Madonna" allegata alle NTA del PRGC. <p>Nel caso di Varianti al PRGC di natura analoga alla Variante 16 che ha introdotto la Scheda d'ambito di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire modalità di attuazione e compensazione di impegno per i privati non inferiore a quello alla base della Scheda descritta.</p> <p>PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE</p> <p>Per tale ambito "Rio della Madonna" il cartiglio: "*P.S.G. Variante n. 16", è inteso in riferimento agli interventi edificatori per i quali: le opere fondazionali devono interessare terreni posti in profondità ed aventi caratteristiche geomeccaniche migliori rispetto ai litotipi superficiali, e qualora gli stessi interventi edificatori prevedessero anche scantinati e/o vani seminterrati, devono essere posti in opera accorgimenti, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni, volti a garantirne la sicurezza e l'integrità.</p> <p>In sede di formazione dei PAC può essere prevista la possibilità di realizzare le piccole costruzioni in legno (cosiddette "casette in legno) di cui all'articolo 4.2.4 del R.E.C..</p>	<p>residenziali di una parte secondo regole oggetto di apposita convenzione urbanistica</p> <p>Le modalità di attuazione per quest'area, che comportano quindi, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> — la cessione di aree al Comune da parte dei privati proprietari; — il contributo da parte di questi ultimi in termini di progettazione e realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio dell'intero ambito eccedenti gli standard minimi a scomputo dei relativi oneri, di importo economico-finanziario definito in quota parte e per controvalore rispetto alla volumetria residenziale realizzabile nella parte di ambito prevista a tale scopo; con modalità stabilite in sede di convenzione urbanistica, sono contenute nella Scheda d'Ambito "Rio della Madonna" allegata alle NTA del PRGC. <p>Nel caso di Varianti al PRGC di natura analoga alla Variante 16 che ha introdotto la Scheda d'ambito di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione comunale è tenuta a garantire modalità di attuazione e compensazione di impegno per i privati non inferiore a quello alla base della Scheda descritta.</p> <p>PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA REGIONE</p> <p>Per tale ambito "Rio della Madonna" il cartiglio: "*P.S.G. Variante n. 16", è inteso in riferimento agli interventi edificatori per i quali: le opere fondazionali devono interessare terreni posti in profondità ed aventi caratteristiche geomeccaniche migliori rispetto ai litotipi superficiali, e qualora gli stessi interventi edificatori prevedessero anche scantinati e/o vani seminterrati, devono essere posti in opera accorgimenti, quali drenaggi ed impermeabilizzazioni, volti a garantirne la sicurezza e l'integrità.</p> <p>In sede di formazione dei PAC può essere prevista la possibilità di realizzare le piccole costruzioni in legno (cosiddette "casette in legno) di cui all'articolo 4.2.4 del R.E.C..</p>
--	---


Punto n. 20
Modifiche e integrazioni alle NTA
PRGC Var26
PRGC Var 27 – proposta di Variante
Oggetto - Modifiche e integrazioni alle NTA
Modifica normativa: Si **artt. modificati:** *art. 4 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI*
art. 70 - PRESCRIZIONI GEOLOGICHE
Modifiche Cartografiche: no
Variante di livello comunale ai sensi della Lr. 21/2015: SI
Riferimento puntuale alla Lr. 21/2015:

art. 3 comma 1. lettera d) modificano, nei limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), l'impianto normativo che sostiene le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali.

art. 7 "Altre varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura:

Sono, altresì, varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, quelle preordinate a:

omissis

f) modificare le norme tecniche di attuazione che disciplinano le zone e le categorie urbanistiche previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici vigenti, a condizione che si rispettino i carichi insediativi, gli obiettivi e le strategie, nonché gli indici di edificabilità, i rapporti di copertura massimi previsti negli strumenti stessi e i criteri tipologico insediativi previsti per le zone A, B0 e altre a esse assimilabili; tali condizioni non trovano applicazione nei confronti delle varianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);"

Variazioni di zona omogenea: /
Ambito della zona trasformata: /
Nuovo volume teorico realizzabile: /



<p>Art. 4 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</p> <p>Gli indici si applicano al fine di stabilire per un'area la massima potenzialità edificatoria consentita dal piano.</p> <p>La possibilità edificatoria nelle presenti NTA è espressa, laddove non diversamente specificato, in "volume utile" così definito ai sensi della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <p>Volume utile: il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu)</p> <p>Ove si definisce:</p> <p>Superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.</p> <p>Superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre; salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009; nel calcolo va considerata anche la superficie accessoria preesistente all'intervento, compresi gli interventi soggetti ad attività edilizia libera.</p> <p>La possibilità edificatoria, riferita anche agli ampliamenti una tantum, è utilizzabile per una sola volta, con le modalità previste dalle seguenti norme, mentre la realizzazione può essere effettuata anche per interventi successivi.</p> <p>L'utilizzazione totale degli indici urbanistici ed edilizi su un'area esclude qualsiasi richiesta di ulteriore costruzione (eccettuato il caso di demolizione e ricostruzione, ove consentito dalle presenti norme), indipendentemente da successivi frazionamenti o trasferimenti di proprietà.</p> <p>Nei casi in cui le presenti norme consentono ampliamenti una tantum dei fabbricati esistenti, in deroga o in sostituzione degli indici stabiliti per le zone in cui ricadono, tale facoltà potrà essere utilizzata solo con riferimento alle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente PRGC, da comprovarsi sulla base delle destinazioni d'uso in atto con riferimento alle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 19/2009 e s.m.i.</p> <p>La volumetria in ampliamento prevista dalle disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. 19/09 capo VII, laddove riguardi superfici accessorie, sarà riferita al volume edificabile (come definito nel R.E. vigente) e non al volume utile;</p>	<p>Art. 4 – UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI</p> <p>Gli indici si applicano al fine di stabilire per un'area la massima potenzialità edificatoria consentita dal piano.</p> <p>La possibilità edificatoria nelle presenti NTA è espressa, laddove non diversamente specificato, in "volume utile" così definito ai sensi della L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni:</p> <p>Volume utile: il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu)</p> <p>Ove si definisce:</p> <p>Superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie.</p> <p>Superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre; salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29 della L.R. 19/2009; nel calcolo va considerata anche la superficie accessoria preesistente all'intervento, compresi gli interventi soggetti ad attività edilizia libera.</p> <p>La possibilità edificatoria, riferita anche agli ampliamenti una tantum, è utilizzabile per una sola volta, con le modalità previste dalle seguenti norme, mentre la realizzazione può essere effettuata anche per interventi successivi.</p> <p>L'utilizzazione totale degli indici urbanistici ed edilizi su un'area esclude qualsiasi richiesta di ulteriore costruzione (eccettuato il caso di demolizione e ricostruzione, ove consentito dalle presenti norme), indipendentemente da successivi frazionamenti o trasferimenti di proprietà.</p> <p>Nei casi in cui le presenti norme consentono ampliamenti una tantum dei fabbricati esistenti, in deroga o in sostituzione degli indici stabiliti per le zone in cui ricadono, tale facoltà potrà essere utilizzata solo con riferimento alle unità immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente PRGC, da comprovarsi sulla base delle destinazioni d'uso in atto con riferimento alle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 19/2009 e s.m.i.</p> <p>La volumetria in ampliamento prevista dalle disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente di cui alla L.R. 19/09 capo VII, laddove riguardi superfici accessorie, sarà riferita al volume edificabile (come definito nel R.E. vigente) e non al volume utile;</p>
--	---



<p>Art. 70 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE</p> <p>Riguarda le aree in cui si manifesta con diversa tipologia e misura la pericolosità geologica ed idraulica.</p> <p>Le prescrizioni di natura geologica ed idraulica sono contenute nell'allegato 1 alla relazione geologica del PRGC 2001 e nelle varianti successive, che sono confermate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni del PAIL e alla normativa allegata al PRGC del 2001 e nelle varianti successive per quanto non previsto dal PAIL; - per tutte le aree in zona P1 pericolosità moderata valgono le prescrizioni di cui alle circolari inviate ai comuni dei bacini dei Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento e Piave in data 25.01.2013, 28.05.2014, 22.07.2016 dal Direttore generale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con oggetto "Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza. Obblighi derivanti dal D.lgs 152/2006". "Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dagli stessi PAI si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale." <p>- per la modifica alle NTA per la zona E.4.2. si conferma che la verifica di compatibilità geologica è stata effettuata solo i singoli ambiti per i quali sono state inoltrate le richieste, che risultano esenti da problematiche di natura esondativa o geologica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la presenza della falda o di venute d'acqua entro i primi metri in gran parte del territorio comunale, può indurre possibili fenomeni di amplificazione sismica; - rispetto a possibili fenomeni di liquefazione durante un evento sismico le analisi dei dati disponibili consentono di affermare che il fenomeno è remoto, ma la verifica dovrà essere puntuale per ogni sito di progetto in applicazione della normativa vigente e le verifiche specifiche previste dal D.M. 14.01.2008; - per la presenza della falda in prossimità del p.c. in gran parte del territorio urbanizzato (dalla fascia delle risorgive a valle) per la realizzazione di vani interrati o scantinati, si dovranno adottare idonei accorgimenti ed interventi costruttivi (impermeabilizzazione, drenaggi, ecc.); gli interventi sono realizzabili seguendo le prescrizioni di cui ai punti 1.2.10 e 1.2.11 dell'allegato 1); - restano comunque vietati vani interrati in zone esondabili, secondo la normativa del PAIL (art. 8, punto 3, lettera f). - deve essere evitato qualsiasi intervento di copertura dei corsi d'acqua, come previsto dall'art.50 della LR n.16/2002. <p>Come da normativa, qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente D.M. 14 gennaio 2008 e sm.i.</p> <p>Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali.</p>	<p>Art. 70 – PRESCRIZIONI GEOLOGICHE</p> <p>Riguarda le aree in cui si manifesta con diversa tipologia e misura la pericolosità geologica ed idraulica.</p> <p>Le prescrizioni di natura geologica ed idraulica sono contenute nell'allegato 1 alla relazione geologica del PRGC 2001 e nelle varianti successive, che sono confermate.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la realizzazione degli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni del PAIL e alla normativa allegata al PRGC del 2001e nelle varianti successive per quanto non previsto dal PAIL; - per tutte le aree in zona P1 pericolosità moderata valgono le prescrizioni di cui alle circolari inviate ai comuni dei bacini dei Fiumi Isonzo, Livenza, Tagliamento e Piave in data 25.01.2013, 28.05.2014, 22.07.2016 dal Direttore generale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, con oggetto "Piani stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Piave, Tagliamento e Livenza. Obblighi derivanti dal D.lgs 152/2006". "Per le zone a pericolosità idraulica moderata (P1) individuate dagli stessi PAI si ritiene di indicare quale misura minima di sicurezza l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna ed il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota. L'eventuale adozione di precauzioni inferiori dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale." <p>- le carte della pericolosità geologica e idraulica, allegate alla presente variante, aggiornano la precedente cartografia con il recepimento delle modifiche apportate a seguito dell'aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Livenza – prima variante avvenuto con decreto del segretario generale n.85 del 19 ottobre 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la modifica alle NTA per la zona E4.2. si conferma che la verifica di compatibilità geologica è stata effettuata solo i singoli ambiti per i quali sono state inoltrate le richieste, che risultano esenti da problematiche di natura esondativa o geologica. - la presenza della falda o di venute d'acqua entro i primi metri in gran parte del territorio comunale, può indurre possibili fenomeni di amplificazione sismica; - rispetto a possibili fenomeni di liquefazione durante un evento sismico le analisi dei dati disponibili consentono di affermare che il fenomeno è remoto, ma la verifica dovrà essere puntuale per ogni sito di progetto in applicazione della normativa vigente e le verifiche specifiche previste dal D.M. 14.01.2008; - la carta della pericolosità sismica recepisce i risultati derivanti dallo studio di microzonazione sismica di I livello. Fino alla realizzazione di studi di microzonazione sismica di livello superiore che definiscano in modo dettagliato le problematiche di carattere sismico, tutti i progetti di nuovi interventi edilizi, ampliamenti o ristrutturazioni che interessino elementi strutturali dovranno essere coadiuvati da adeguanti studi per la verifica della potenzialità alla liquefazione e della presenza in sito di faglie attive e faglie capaci. - tutti quegli interventi che prevedano un'interazione terreno-struttura o modifiche del territorio, sono soggetti alle norme del d.m. 17 gennaio 2018 (norme tecniche per le costruzioni 2018). - per la presenza della falda in prossimità del p.c. in gran parte del territorio urbanizzato (dalla fascia delle risorgive a valle) per la realizzazione di vani interrati o scantinati, si dovranno adottare idonei accorgimenti ed interventi costruttivi (impermeabilizzazione, drenaggi, ecc.); gli interventi sono realizzabili seguendo le prescrizioni di cui ai punti 1.2.10 e 1.2.11 dell'allegato 1); - restano comunque vietati vani interrati in zone esondabili, secondo
---	--



	<p>la normativa del PAIL (art. 8, punto 3, lettera f).</p> <ul style="list-style-type: none">- deve essere evitato qualsiasi intervento di copertura dei corsi d'acqua, come previsto dall'art.50 della LR n.16/2002.- per l'invarianza idraulica trovano applicazione integrale le disposizioni di cui alla Lr 11/2015 Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque idraulica e relativi decreti/regolamenti attuativi. <p>Come da normativa, qualsiasi progetto costruttivo, per opere pubbliche e/o di interesse pubblico o privato, che vada ad insistere sul terreno con nuove fondazioni o con un incremento di carico sulle fondazioni esistenti, dovrà essere corredato di una relazione geologica e geotecnica sulle fondazioni e sui terreni sottostanti, che dovrà essere effettuata secondo i contenuti e le modalità previsti dal più recente D.M. 14 gennaio 2008 D.M. 17 GENNAIO 2018 e s.m.i.</p> <p>Metodi e risultati delle indagini devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica e geotecnica, presentata contestualmente a tutti gli elaborati progettuali.</p>
--	--



VALUTAZIONI PAESAGGISTICHE - PUNTI VARIANTE	MODIFICAZIONE RICADENTE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESAGGISTICO	MODIFICAZIONE DELLA MORFOLOGIA E DELLA FUNZIONALITÀ ECOLOGICA, IDRAULICA E IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO	MODIFICAZIONE DELL'ASSETTO PAESISTICO PERCETTIVO E DEI CARATTERI TIPOLOGICI, MATERICI, COLORISTICI E COSTRUTTIVI DEI LUOGHI	EFFETTI SUL PAESAGGIO
1	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione in quanto si riduce il carico urbanistico dell'area.	Nessuna modificazione in quanto non si altera minimamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
2	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Inevitabile modificazione potenziale, anche se in un contesto fortemente urbanizzato all'interno del perimetro delle aree urbanizzate.	Possibile minima modificazione sia per il contesto urbanizzato in cui ci si inserisce sia per la scarsa valenza paesistica dell'area.	Gli effetti dipendono dalla natura, dalla dimensione e dalla qualità dei manufatti previsti: ragionevolmente non si prevedono effetti negativi sul paesaggio, considerate le norme del PRGC.
3	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione in quanto si riduce il carico urbanistico dell'area.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
4	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui ci si riferisce è il Torrente Fontanagal.	Inevitabile modificazione potenziale, anche se in un contesto urbanizzato nei pressi del perimetro delle aree urbanizzate.	Possibile limitata modificazione anche se limitata dall'indice di edificabilità di 0,5 mc/mq che quindi rende l'intervento minimo.	Gli effetti dipendono dalla natura, dalla dimensione e dalla qualità dei manufatti previsti: ragionevolmente non si prevedono effetti significativi sul paesaggio, considerate le norme del PRGC. Ricadendo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto è soggetto ad appropriata autorizzazione paesaggistica.
5	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui ci si riferisce è il Fiume Meschio.	Nessuna modificazione in quanto si riduce il carico urbanistico dell'area.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
6	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). I corsi d'acqua a cui ci si riferisce sono il Fiume Meschio e il Torrente Grava e Torrente Insuga.	Inevitabile modificazione potenziale, anche se in un contesto urbanizzato all'interno del perimetro delle aree urbanizzate.	Limitata modificazione sia per il contesto già urbanizzato in cui ci si inserisce sia per la minima dimensione dell'intervento.	Gli effetti dipendono dalla natura, dalla dimensione e dalla qualità dei manufatti previsti: ragionevolmente non si prevedono effetti significativi sul paesaggio, considerate le norme del PRGC. Ricadendo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il progetto è soggetto ad appropriata autorizzazione paesaggistica.
7	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
8	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.



9	Modificazione parzialmente ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui si riferisce è il Torrente Fontanagal.	Inevitabile modificazione potenziale, anche se in un contesto urbanizzato nei pressi del perimetro delle aree urbanizzate; si tratta solo di un mero recepimento di PAC già approvato.	Modificazione limitata in quanto si tratta di mero recepimento di PAC già approvato.	Gli effetti dipendono dalla natura, dalla dimensione e dalla qualità dei manufatti previsti: ragionevolmente non si prevedono effetti significativi sul paesaggio, considerate le norme del PRGC e del PAC approvato. Nella Variante n°27 si recepisce cartograficamente la modifica.
10	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
11	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
12	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
13	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
14	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
15	Modificazione non ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
16	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui si riferisce è il Torrente Fontanagal.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
17	Modificazione parzialmente (meno di 500 m ² a sud) ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui si riferisce è il Torrente Grava e Torrente Insuga.	Nessuna modificazione rispetto a quanto già previsto.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi rispetto a quanto già previsto.	Nessun effetto negativo sul paesaggio rispetto a quanto già previsto.



18	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui ci si riferisce è il Torrente Livenzetta. Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. g).	Nessuna modificazione rispetto a quanto già previsto.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi rispetto a quanto già previsto.	Nessun effetto negativo sul paesaggio rispetto a quanto già previsto.
19	Modificazione ricadente in zone sottoposte a vincolo paesaggistico secondo il D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c). Il corso d'acqua a cui ci si riferisce è il Rio della Madonna.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.
20	Modifiche e integrazioni alle NTA, quindi modificazioni non ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.	Nessuna modificazione.	Nessuna modificazione in quanto non si altera negativamente la percezione dei luoghi.	Nessun effetto negativo sul paesaggio.

6. CONCLUSIONI


Per quanto finora sviluppato ed in esito ai contenuti strutturati all'interno del presente documento, si può affermare che i contenuti della Variante n°27 al PRGC del Comune di Caneva:

- sono compatibili con i valori paesaggistici dei beni vincolati dalla Parte Seconda e dalla Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sono coerenti con i contenuti e le previsioni del Piano Paesaggistico Regionale (PPR FVG);
- non implicano effetti negativi dal punto di vista paesaggistico;
- non provocano danni/perdita di beni materiali.

Sacile, lì 06.08.2019

dott. Pianificatore Territoriale

Giuseppe Segno



ordine degli architetti paesaggisti e urbanisti della provincia di Pordenone
segno giuseppe
sibò sabone A
numero 708
pianificatore territoriale